



UNICO 2000

Società di capitali

DICHIARAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INDICE

	pag.		pag.
I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI	2	R15 Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali	59
II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	9	PROSPETTI VARI	
R1 Soggetti tenuti a utilizzare il modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	9	R16 Quadro RF - Sez. II - Imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir	60
R2 Compilazione del frontespizio	11	R17 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'IRPEG nell'ambito del gruppo	61
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		R18 Quadro RO - Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo	62
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa	16	R19 Quadro RS - Prospetti vari	62
R4 Quadro RF - Reddito d'impresa	20	R20 Quadro RY - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	74
DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE		R21 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	74
R5 Quadro RN - Determinazione dell'IRPEG	26	VERSAMENTI	
R6 Quadro RJ - Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 10, della L. n. 133 del 1999 e del D.Lgs. n. 466 del 1997	29	R22 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi - Rateizzazioni	80
R7 Quadro RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi	32	R23 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione, rateizzazione	81
R8 Quadro RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari	35	III - ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000	85
R9 Quadro RI - Imposta sostitutiva dei fondi pensione	36	APPENDICE	89
R10 Quadro RP - Assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice	38		
R11 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997)	39		
R12 Quadro RU - Crediti d'imposta	40		
OPERAZIONI STRAORDINARIE			
R13 Quadro RC - Operazioni di scissione	56		
R14 Quadro RR - Operazioni di fusione	58		

I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

1. COS'È IL MODELLO UNICO 2000 E COM'È COMPOSTO

Il Modello Unico è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che devono presentare la dichiarazione dei redditi, dell'IVA annuale, dell'IRAP e quella dei sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la dichiarazione unificata annuale e devono utilizzare il modello UNICO 2000. Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, tenuti alla presentazione di almeno due delle quattro dichiarazioni previste, ossia:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti d'imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'IRAP.

Il modello UNICO 2000 – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, di colore marrone, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, di colore blu, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, di colore arancio, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello per la dichiarazione del sostituto d'imposta, di colore verde, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

Se la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli avviene mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, è ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO. I modelli relativi alle suddette dichiarazioni non sono più stampati a cura dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è prevista la distribuzione gratuita.

Essi sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto di approvazione.

Nello stesso sito Internet è disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

2. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state diversamente articolate rispetto agli anni precedenti.

Esse sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

I quadri dei singoli modelli di dichiarazione sono stati, inoltre, rinominati allo scopo di poter identificare, possibilmente con la medesima lettera, lo stesso quadro in tutti i tipi di modelli (UNICO Persone fisiche - UNICO Società di persone ed equiparate - UNICO Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati - UNICO Enti non commerciali ed equiparati).

3. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il modello UNICO vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 1999 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

4. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il modello UNICO contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione:

- dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo;
- dell'IVA;
- del sostituto di imposta;
- dell'IRAP.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che devono presentare due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dei sostituti di imposta, quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di venti soggetti;
- dell'Irap.

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 1999 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 1999).

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di almeno due delle anzidette dichiarazioni.

Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti a cavallo, a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1999 al mese di febbraio 2000 ovvero dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 1999 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 1999, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 1999).

Per i periodi di imposta che, ai fini dell'IRPEG, sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 1999 (anche se iniziati nel corso del 1998) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata alle agenzie postali in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999. **Può anche essere trasmessa in via telematica direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato fino alla data in cui è disponibile la procedura di trasmissione relativa all'annualità interessata.**

Qualora il modello UNICO 99 non rechi l'indicazione di taluni dati richiesti nei modelli approvati nel 2000, questi ultimi dovranno essere forniti solo se successivamente richiesti all'Amministrazione finanziaria;

- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando sempre i nuovi modelli approvati con decreto 30 dicembre 1999, relativamente al 1999;
- la dichiarazione del sostituto di imposta va presentata utilizzando il nuovo modello approvato il 20 dicembre 1999, relativamente agli ammontari assoggettati a ritenuta nel corso dell'anno 1999;
- la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il modello approvato nel corso del 1999.

Parimenti, i soggetti che hanno effettuato ritenute nei confronti di più di 20 soggetti, presente-

ranno entro il mese di maggio (ovvero entro il mese di giugno se tenuti alla trasmissione telematica) il modello 770 e nel modello UNICO non inseriranno i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti di imposta, ferma restando, per le altre dichiarazioni, l'obbligo di unificazione.

I curatori sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti dalla legge per ciascuna dichiarazione.

In **Appendice** alla voce "Casi particolari di presentazione della dichiarazione" sono illustrati alcuni casi particolari di presentazione delle dichiarazioni in presenza di operazioni di liquidazione.

Per le modalità di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta nel caso in cui la dichiarazione unificata sia predisposta da due diversi soggetti, vedere in **Appendice** la voce "Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del modello 770".

5. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:

- originale;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

In caso di presentazione della dichiarazione ad uno sportello bancario o ad un'agenzia postale la "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 2000.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, allo stesso va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dallo stesso contribuente; inoltre quest'ultimo conserverà la copia della dichiarazione nella quale è stata apposta la sua firma e quella con cui l'intermediario ha assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

6.1

Quando si presenta

Il modello UNICO 2000 si presenta alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alle società del gruppo che ne curano la presentazione entro:

- un mese dall'approvazione del bilancio, per i soggetti tenuti all'approvazione dello stesso;
- sei mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

Le dichiarazioni unificate con termine di presentazione che scade dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2000 devono essere presentate entro il 31 maggio.

Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni Irap da presentare autonomamente, utilizzando il modello UNICO 99 approvato nel corso del 1999, con termine di presentazione che scade tra il 1° gennaio 2000 e il 2 marzo 2000, giorno precedente a quello di entrata in vigore del regolamento con cui sono state apportate modifiche al D.P.R. n. 322 del 1998 (D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 2000), devono essere presentate entro il 31 maggio 2000.

Le altre dichiarazioni da presentare autonomamente devono essere consegnate alle agenzie postali, agli sportelli bancari ed agli altri soggetti precedentemente indicati:

- dal 1° febbraio al 31 maggio, se trattasi di dichiarazione Iva;
- nel mese di maggio per quanto riguarda la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'agenzia postale, di uno dei soggetti incaricati di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 o della società del gruppo incaricata della trasmissione telematica della dichiarazione.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'agenzia postale, a uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica o alla società del gruppo incaricata della trasmissione.

I soggetti abilitati alla trasmissione diretta presentano le proprie dichiarazioni entro lo stesso termine di trasmissione.

Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica e le società del gruppo incaricati della trasmissione stessa sono tenuti all'invio telematico delle dichiarazioni entro:

- due mesi dall'approvazione del bilancio, per le società tenute all'approvazione dello stesso;

- sette mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio.

6.2**A chi si presenta**

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:

- ad un'agenzia postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

6.3**Dichiarazione presentata a banche e agenzie postali**

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle agenzie postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario le banche e le agenzie postali non accetteranno la dichiarazione.

Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia le agenzie postali che le banche convenzionate sono tenute a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6.4**Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico del Ministero delle Finanze attraverso gli intermediari abilitati**

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate, se intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.

I CAF per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del Tuir.

I CAF per le imprese prestano assistenza fiscale alle imprese indicate nell'articolo 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997.

I CAF per i lavoratori dipendenti e i CAF per le imprese possono, però, al pari degli altri intermediari, svolgere l'attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti, alla data di presentazione della domanda di abilitazione, negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- **associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;**
- centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono, altresì, obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti quali, ad esempio, le associazioni professionali e le società di servizi contabili in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati è costituita da soggetti abilitabili o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per l'individuazione di tali soggetti vedere in **Appendice** la voce "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni". Nei casi di fallimento, il curatore, in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla trasmissione telematica, ha facoltà di trasmettere con tale modalità anche le dichiarazioni relative al fallimento, in alternativa alla consegna ad un'agenzia postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario autorizzato.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi con-

segnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

In tal modo le dette società trasmettono le dichiarazioni con il proprio codice di autenticazione, ferma restando che l'impegno a trasmettere è sempre assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

Il contribuente può verificare se il consulente al quale si è rivolto ha ottenuto tale abilitazione consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo: www.finanze.it) nel quale verrà riportato l'elenco aggiornato degli utenti del servizio al quale è possibile rivolgersi.

Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica, il contribuente ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un'agenzia postale o a uno degli intermediari abilitati. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni a loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli contribuenti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

Gli intermediari, le banche e la "Poste italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Le banche e la "Poste italiane S.p.A." che si avvalgono, per la trasmissione telematica, di soggetti delegati possono trasmettere le proprie dichiarazioni tramite gli stessi delegati.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al contribuente copia della dichiarazione, contenente sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti sia la ricevuta della presentazione della dichiarazione stessa.

L'originale della dichiarazione, contenente le firme del contribuente e dell'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli che il contribuente ha dichiarato.

Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.

Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del contribuente, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.

Nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" è prevista l'indicazione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica. In particolare nella sezione I devono essere indicati la data di presentazione ed il protocollo attribuito alla dichiarazione e nella sezione III deve essere apposta la firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.

Il protocollo deve essere costituito da undici caratteri alfanumerici, con esclusione di spazi intermedi e di qualsiasi carattere speciale.

L'attribuzione del numero di protocollo, che deve comunque risultare univoca, va effettuata tenendo conto che, in relazione alle esigenze organizzative delle proprie strutture, possono essere istituiti più protocolli. Ad esempio un protocollo per sede o anche più protocolli nella medesima sede se si ritenga opportuno dedicare alcune postazioni alla lavorazione di un particolare modello di dichiarazione o quando, non disponendo di postazioni in rete, risulti difficile gestire un protocollo generale.

L'attribuzione dei singoli protocolli deve avvenire:

- nel momento in cui il contribuente consegna la dichiarazione all'intermediario se quest'ultimo si impegna a trasmettere una dichiarazione compilata dal contribuente;
- precedentemente alla consegna della dichiarazione al contribuente nel caso in cui l'intermediario si impegna a trasmettere una dichiarazione da lui predisposta.

La copia del modello, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante, in quanto prova della presentazione della stessa. Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

6.5

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:

- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al contribuente;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute saranno trasmesse, in via telematica, all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il contribuente può richiederle:

- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

6.6

Dichiarazioni predisposte da soggetti di grandi dimensioni e gruppi

Le società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, gli enti di cui al comma 1, lett. b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a detto importo **nonché, a partire da quest'anno, i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50**, presentano la dichiarazione in via telematica.

L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto, **nonché il numero dei dipendenti**, va accertato alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. **Per determinare il numero dei dipendenti bisogna tener conto anche di quelli cessati nel periodo d'imposta.**

Conseguentemente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 31 marzo 1999 con capitale sociale di 6 miliardi, **pari a euro 3.098.741,39**, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se nel bilancio chiuso al 31 marzo 2000 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Analogamente, una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, alla chiusura del bilancio al 31 marzo 1999 ha sessanta dipendenti, calcolati tenuto conto anche di quelli cessati nel corso del periodo d'imposta, è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le dichiarazioni che deve presentare nel 2000, anche se al 31 marzo 2000 avesse un numero di dipendenti inferiore a cinquanta. Il mancato superamento dei predetti limiti produrrà effetti nel 2001, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della verifica del numero dei dipendenti occorre considerare il dato riportato nel punto 1 del rigo SS1 del quadro SS del modello 770/2000.

L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che il dichiarante gli ha consegnato già compilata.

Per i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è, invece, possibile presentare ad una banca convenzionata o ad una agenzia postale la propria dichiarazione. Nel caso in cui i soggetti obbligati alla trasmissione telematica trasmettono direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale dato occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es. ravvedimento operoso).

La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiara-

zioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.

La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.

La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro "Presentazione della dichiarazione", sezione I, deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione, indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione, sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla, deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia della dichiarazione, sulla quale sono state apposte le firme e l'indicazione del protocollo attribuito alla ricevuta, costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

6.7

Dichiarazioni predisposte dagli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 20 settembre 1997 tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono trasmettere direttamente le proprie dichiarazioni, attraverso il servizio telematico. Nel caso in cui la società trasmetta direttamente la propria dichiarazione, quest'ultima si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Amministrazione finanziaria e a tale data occorre fare riferimento ogni qualvolta una disposizione di legge richiami i termini di presentazione (ad esempio, ravvedimento operoso). La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'Amministrazione stessa attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite un intermediario o presentare la dichiarazione in banca o posta, se non si tratta di società ed enti di grandi dimensioni [società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), ed enti di cui al comma 1, lett. b), del medesimo art. 87 del Tuir con, rispettivamente, capitale sociale e patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2.582.284,50], o soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.

6.8

Dichiarazione spedita dall'estero

La dichiarazione può essere spedita dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2000 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati".

6.9**Dichiarazione annuale IVA**

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo III "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2000".

II - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1 - SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE IL MOD. "UNICO - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI"

1.1**Generalità**

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dai seguenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG):

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società di ogni tipo (tranne società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir) nonché enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che hanno esercitato l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Mod. "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati".

Essi sono:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato, **comprese le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;**
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve altresì essere presentato dai fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, compresi quelli di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo non configurati nell'ambito del patrimonio di società o enti.

Tali soggetti devono compilare il frontespizio del presente modello, il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo del fondo, nonché il quadro RI riguardante i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 14 del citato D.Lgs. n. 124 del 1993. Il quadro RI deve inoltre essere compilato, unitamente agli altri quadri della presente dichiarazione, dalle società ed enti nell'ambito del cui patrimonio i fondi pensione sono stati costituiti con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, compresi quelli aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

1.2**Società di capitali residenti in Italia**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi "Mod. UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" anche se non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita.

Il reddito complessivo di tali società è considerato, ai sensi dell'art. 95 del Tuir, reddito di impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle disposizioni del capo II, successive al predetto art. 95, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del Tuir, non risultino dal bilancio o del rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

1.3

Enti commerciali residenti in Italia

Tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, sono soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono quindi le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare.

1.4

Società ed enti non residenti in Italia

Le società e gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato – in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività – sono soggetti ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (cfr. art. 2507 c.c.).

Il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato dalle società nonché dagli enti commerciali che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni.

Si considerano commerciali gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale: l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (art. 87, comma 4-bis, del Tuir).

I predetti soggetti, per i quali valgono le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali residenti, determinano il reddito complessivo secondo le norme concernenti il reddito di impresa, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia, considerando tali anche le plusvalenze e le minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Il conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato della situazione patrimoniale, e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta dell'ufficio finanziario territorialmente competente.

Nella dichiarazione, che va presentata anche se i soggetti in argomento non hanno conseguito alcun reddito o hanno subito una perdita, vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

2.1

Generalità

Il frontespizio del modello UNICO va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno presentate congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi denominazione e codice fiscale.

La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, alla ricevuta di presentazione e al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale alle imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 e l'ultimo che va utilizzato dalle banche convenzionate e dalla "Poste italiane S.p.A".

2.2

Dati identificativi

Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, devono essere indicati, per ogni socio, il cognome e il nome.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Codice fiscale

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto agli uffici provinciali IVA, ovvero agli uffici delle entrate ove attivati.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

2.3

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri compilati.

Se la dichiarazione sostituisce, integra o rettifica una dichiarazione precedentemente presentata, va barrata la casella:

- **rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;**
- **ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso") o dall'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998.**

La casella «**Eventi eccezionali**» deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1 dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, **l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44**, ha disposto la proroga di **tre anni** dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2 dai soggetti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 220 del 30 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella G.U. n. 241 del 15 ottobre 1997, n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella G.U. n. 300 del 27 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;

- 3** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle province di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 240 del 14 ottobre 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 4** dai soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998, pubblicata nella G.U. n. 120 del 26 maggio 1998, e n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999, hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 5** dai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato per i quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998, ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria.
- Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 271 del 19 novembre 1998, sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, pubblicata nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 1999.

Dichiarazioni in euro

Il contribuente può scegliere di compilare il Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" in euro. In tal caso:

- **deve essere barrata l'apposita casella posta nel frontespizio;**
- **tutti gli importi indicati nel Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" devono essere espressi in euro. Non è possibile indicare alcuni importi in lire ed altri in euro;**
- **gli importi vanno riportati in unità di euro, senza tener conto degli zeri prestampati nei righi, arrotondando, secondo il "criterio matematico", per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa 65);**
- **il contribuente sarà tenuto a predisporre in euro tutte le dichiarazioni che presenterà negli anni successivi.**

Nelle istruzioni per la compilazione del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati" gli importi indicati in cifra fissa sono stati riportati anche in euro.

2.4

Dati relativi alla società o ente

Stato estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri allegato alle presenti istruzioni.

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. La stabile organizzazione in Italia delle società o enti non residenti deve essere indicata in luogo della sede legale; in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno «00» se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione; indicare solo l'anno «00» se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo di imposta precedente.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Codici statisticiStato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.**TABELLA A**

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

Tabella generale di classificazione dei soggetti passivi IRPEG

CODICE	NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	ConSORZI con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	ConSORZI senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle Disposizioni del Titolo I del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	ConSORZI
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
9	Periodo di imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997

2.5**Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

- 1** dalle società cooperative ONLUS;
2 dalle cooperative sociali.

Solo i soggetti che hanno indicato il codice 1 devono compilare anche la seconda casella in cui va riportato il codice relativo al settore di attività desunto dalla **tabella D**.

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

2.6**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio territorialmente competente.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il co-

dice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

- 1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 3** se trattasi di curatore fallimentare;
- 4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

2.7

Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Va, altresì, barrata l'apposita casella qualora venga presentato il modello contenente i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14**. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

2.8

Presentazione della dichiarazione

Per le istruzioni relative alla compilazione, si rinvia al punto 6.4 delle «Istruzioni Generali per la compilazione del modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al contribuente in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica».

2.9

Visto di conformità

Al fine di consentire una più incisiva utilizzazione di strutture intermedie tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490, sono state aggiunte nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disposizioni in materia di assistenza fiscale.

Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, il rilascio di un visto di conformità, su richiesta del contribuente, da parte dei soggetti abilitati individuati nell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il rilascio del visto di conformità, che presuppone la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, tende a soddisfare due ordini di esigenze:

- garantire ai contribuenti assistiti un corretto adempimento di taluni obblighi tributari;
- agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF – imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

Per apporre il visto di conformità compilare l'apposito riquadro.

2.10**Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Per ulteriori approfondimenti vedere nel capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa", il par. 3.11.

Per attestare il rilascio della certificazione tributaria compilare l'apposito riquadro.

R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

3.1**Generalità**

I provvedimenti legislativi che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa sono i seguenti:

- Legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto;
- Legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura;
- Legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
- Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;
- D.L. 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico;
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, recante disposizioni sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000);
- D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive, tra gli altri, dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e 467.
- Decreto 28 dicembre 1999, recante disposizioni in materia di certificazione tributaria.

3.2**Erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia**

A decorrere dal 9 marzo 1999, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che alle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore della "Società di cultura La Biennale di Venezia" si applica il disposto di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-quinquies), del Tuir. Pertanto, tali erogazioni sono deducibili per un importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio e per le somme versate come contributo alla gestione della suddetta società. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore delle somme ricevute.

3.3**Disposizioni in materia di società cooperative****Utilizzo delle riserve indivisibili**

L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Con l'art. 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, viene chiarito che l'utilizzo delle predette riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve stesse non siano state ricostituite.

Quota degli utili da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

L'art. 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione richiamati dall'art. 2536 c.c.

I successivi commi 4 e 5 del citato art. 11 dispongono che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle indicate associazioni, devono devolvere alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono:

- una quota degli utili annuali pari al 3 per cento;
- il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati.

La mancata ottemperanza alle suddette disposizioni comporta la perdita dei benefici fiscali.

L'art. 3, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che le società cooperative

e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non incorrono nella decadenza dai benefici fiscali se entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della citata legge n. 28 del 1999 (settembre 1999) recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'art. 2536 c.c. e del comma 5 del citato articolo 11 della legge n. 59 del 1992 e, nello stesso termine, ottemperano agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3.4

Disposizioni in materia di Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

3.5

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti

La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha introdotto nell'ordinamento la disciplina civilistica e fiscale delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

L'operazione consiste nella cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari ad un altro soggetto appositamente costituito – c.d. società veicolo – che li trasforma in obbligazioni e li colloca tra gli investitori.

L'art. 6 della citata legge reca la disciplina fiscale applicabile ai proventi dei titoli obbligazionari emessi a fronte delle operazioni di cartolarizzazione e introduce un regime transitorio delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi oggetto di cessione, nonché sulle garanzie e altre attività poste a copertura.

Il comma 1 di tale articolo estende ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione il medesimo trattamento fiscale previsto per le obbligazioni emesse da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e titoli simili. Si rende applicabile, pertanto, l'intera disciplina di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996.

Il successivo comma 3 dell'art. 6 reca la disciplina civilistica transitoria delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché degli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al cessionario. La norma prevede, in particolare, che le diminuzioni di valore e gli accantonamenti relativi alle operazioni di cartolarizzazione stipulate entro due anni dal 29 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 130 del 1999) possano essere direttamente imputati alle riserve patrimoniali e affluire al conto economico, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono registrati e nei quattro successivi.

Ai fini fiscali, ferma l'indeducibilità, in base alle ordinarie regole, degli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie prestate il comma 4 dell'art. 6 prevede che le diminuzioni di valore concorrono alla formazione del reddito d'impresa negli esercizi di iscrizione al conto economico.

Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS e società per la gestione dei rimborsi

Gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificati dal DL 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, dettano particolari disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS e di società per la gestione dei rimborsi.

3.6

Legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

1. Reddito assoggettabile ad aliquota ridotta

L'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999 ha introdotto agevolazioni per i nuovi investimenti, consistenti nell'assoggettamento di una parte del reddito dichiarato ad aliquota ridotta.

L'agevolazione, che compete alle società ed enti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 87 del Tuir e alle stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti, si applica per il periodo d'imposta in corso al 18 maggio 1999 e per il successivo e consiste nell'assoggettamento ad aliquota IRPEG del 19 per cento della parte del reddito complessivo netto dichiarato corrispondente al minore tra i seguenti due ammontari:

- totale degli investimenti in beni strumentali nuovi - materiali e immateriali - di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, effettuati, anche tramite contratti di locazione finanziaria, nel periodo di imposta in corso al 18 maggio 1999 e nel successivo;

– totale dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti negli stessi periodi di imposta, determinati secondo i criteri già adottati per la DIT dall'art. 1 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997.

In relazione alle caratteristiche degli investimenti il comma 9, lett. a), dell'art. 2, della legge n. 133 del 1999, prevede che gli stessi:

- devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, con esclusione, quindi, dei beni destinati alle stabili organizzazioni all'estero degli stessi soggetti residenti;
- si assumono al netto, in ciascun periodo d'imposta, delle cessioni, dismissioni e ammortamenti dedotti.

Sono, in ogni caso, esclusi gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi :
a) ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n. 1, del Tuir, non utilizzati esclusivamente come strumentali o adibiti ad uso pubblico (secondo i criteri già enunciati nelle Circ. n. 37/E del 13 febbraio 1997 e n. 48/E del 10 febbraio 1998);

b) ai beni immobili, diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Il comma 9, lett. b), dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999 dispone che, per la determinazione dell'ammontare dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti di utili a riserva da raffrontare con quello degli investimenti, si rendono applicabili i criteri stabiliti dall'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 466 del 1997 e che essi rilevano per la sola parte che eccede i decrementi verificatisi nel medesimo periodo.

Per le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti rilevano gli incrementi del fondo di dotazione.

Per i conferimenti, la norma dispone che rilevano esclusivamente quelli effettuati in denaro per la cui individuazione si rinvia alle istruzioni già fornite a commento del D.Lgs. n. 466 del 1997 nel Mod.760/98 per il 1997.

Per effetto del richiamo al comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, sono esclusi dal computo gli accantonamenti a riserva non disponibile costituita a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, in applicazione dell'art. 2426 comma 1, n. 4), del codice civile.

In virtù del rinvio al comma 5 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, operato dal comma 9, lett. b), della legge n. 133 del 1999, i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e quindi sono computati in proporzione ai giorni che intercorrono tra la data del versamento e quella di chiusura del periodo di imposta in cui sono stati effettuati.

Gli accantonamenti di utili rilevano a partire dalla data di inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare a riserva, in tutto o in parte, l'utile dell'esercizio.

I decrementi patrimoniali - compresi quelli effettuati con l'assegnazione di beni ai soci - rilevano a partire dall'esercizio in cui si sono verificati e pertanto vanno computati, in diminuzione dei conferimenti e degli accantonamenti, per il loro intero ammontare.

Per espressa previsione del comma 10 la nuova agevolazione non riduce la portata dei benefici riconosciuti dal D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT).

Il reddito assoggettato ad aliquota ridotta per effetto della citata legge n. 133 del 1999, infatti, non deve essere considerato ai fini del calcolo delle aliquote medie minime previste dall'art. 1, comma 3, e dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997.

Per consentire l'estensione ai soci e partecipanti dei benefici accordati dalla legge, il comma 10 dispone la attribuzione del credito d'imposta limitato. A tal fine concorrono a formare l'ammontare di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 105 del Tuir le imposte virtuali corrispondenti al 58,73 per cento del reddito agevolato che si considera non assoggettata a tassazione, pari al 48,65 per cento del totale.

2. Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG

La legge n. 133 del 1999, all'art. 2, comma 7, prevede che possano essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa dei soci gli utili – relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 e le riserve di utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997 – distribuiti da società fruente della esenzione decennale IRPEG, di cui all'art. 14 comma 5, della legge n. 64 del 1986, e per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

La norma si propone di garantire la piena traslazione ai soci-imprenditori della agevolazione territoriale accordata alle società partecipate. Poiché sui dividendi distribuiti da tali società spetta il credito d'imposta limitato non riportabile né rimborsabile, il comma 7 prevede in alternativa che il socio possa escludere dalla formazione del reddito d'impresa i suddetti dividendi qualora essi determinino la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti per il riporto ai periodi d'imposta successivi ai sensi dell'art. 102 del Tuir.

3.7**Disposizioni sulla trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto**

A decorrere dal 29 agosto 1999 il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione (art. 13, comma 6, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) si applica anche alle operazioni previste negli artt. 2 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299.

3.8**Disposizioni in materia di pesca nell'Adriatico**

L'art. 1, comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, recante "Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico" dispone che il premio per l'arresto temporaneo, anche se volontario, dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, nel periodo compreso tra il 14 maggio ed il 15 luglio 1999, non concorre alla formazione del reddito.

3.9**Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2000)****1. Regolarizzazione del magazzino**

L'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999 reca disposizioni per la regolarizzazione del magazzino contabile da parte degli esercenti imprese cui si applicano gli studi di settore approvati entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

Tali soggetti sono ammessi ad adeguare le esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir, relative al periodo di imposta in corso al 30 settembre 1999, eliminando le quantità o i maggiori valori iscritti o iscrivendo esistenze omesse.

Per eliminare maggiori quantità o valori iniziali è dovuta sia l'IVA che l'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'IRAP.

L'IVA è determinata applicando l'aliquota media del soggetto per il 1999 all'imponibile costituito dal valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le varie attività, con decreto del Ministro delle finanze in corso di pubblicazione.

L'imposta sostitutiva è determinata nella misura del 30 per cento da applicare sulla differenza tra l'imponibile IVA e il valore eliminato, cioè sull'utile lordo che si presume sia stato realizzato dalle vendite non contabilizzate.

Per l'iscrizione di maggiori quantità è dovuta la sola imposta sostitutiva del 30 per cento calcolata sui maggiori valori iscritti.

2. Disposizioni in materia di attività marittime

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

3.10**Limiti di deducibilità degli interessi obbligazionari**

Ai sensi dell'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni e titoli simili emessi da società od enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati o da quote, è soggetta a limitazioni nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo, al momento dell'emissione, è superiore ai parametri indicati nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, tali parametri sono ora rappresentati:

- dal doppio del tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli simili negoziati nei mercati regolamentati di paesi aderenti all'Unione Europea (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli simili, negoziati in mercati regolamentati italiani) o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento dell'emissione;
- dal tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi (anziché dal tasso ufficiale di sconto aumentato di un terzo), negli altri casi.

Ai fini dell'applicazione del citato comma 115 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, si deve, dunque, verificare la condizione che il saggio di rendimento effettivo sia superiore al TUS

vigente alla data di approvazione della delibera di emissione, maggiorato, a seconda dei casi, dello stesso importo o di due terzi.

L'ammontare degli interessi passivi imputati a conto economico, comprensivi anche della quota di scarto di competenza dell'esercizio, eccedente l'ammontare degli interessi passivi determinato applicando i predetti limiti, è del tutto indeducibile mentre la restante parte è deducibile secondo le regole previste dall'art. 63 del Tuir.

I nuovi limiti di deducibilità si applicano agli interessi relativi alle obbligazioni e titoli simili, con esclusione delle cambiali finanziarie, emessi a partire dalla data del 30 giugno 1997 ed esigibili a decorrere dal 1° luglio 2000.

3.11

Certificazione tributaria

Con decreto 29 dicembre 1999 sono state dettate le disposizioni in materia di certificazione tributaria, introdotta dall'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare è stato stabilito che per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, determina l'avenuta corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:

- a) plusvalenze;
- b) sopravvenienze attive;
- c) interessi attivi;
- d) proventi immobiliari;
- e) minusvalenze;
- f) sopravvenienze passive;
- g) perdite su crediti;
- h) accantonamenti rischi su crediti;
- i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
- j) ammortamenti immobilizzazioni materiali.

Se la dichiarazione è stata oggetto di certificazione tributaria regolare non si applicano le disposizioni relative all'accertamento "induttivo" (art. 39, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633); inoltre, gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui le dichiarazioni sono state presentate.

R4 - QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA

4.1

Generalità

Il **rigo RF1** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente controllano società non residenti, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società non residente. La nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 c.c. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

I soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

4.2

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita che va indicata nel rigo RF3 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il red-

dito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF32**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, evidenziate nel **rigo RF51**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RF52**.

Nello stesso **rigo RF4**, va altresì indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF5**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RF53**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF33** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RF54**, va indicato nel **rigo RF5**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta (vedere in **Appendice** le voci "Contributi o liberalità" e "Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti").

Nel caso di partecipazione della società o ente in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito imputata alla società o ente dichiarante, ai sensi dell'art. 5, che va indicata nel **rigo RF6** o della perdita imputata a tali soggetti dal GEIE, che va indicata nel **rigo RF45**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF34** o nel **rigo RF30**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) o a norma dell'art. 84, comma 2, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RF8** e **RF35** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RF9** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi **anche** delle seguenti disposizioni:

«Ravvedimento operoso» ai fini penali

(Art. 1, comma 4, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).

«Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri»

(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi").

«Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore»

(Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146)

(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nei **rigli RF10, RF11 e RF12** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, è fatto obbligo di predisporre e conservare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della loro collocazione nei conti dell'impresa.

A norma dell'art. 62, comma 3, i compensi spettanti agli amministratori, determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. I compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura dell'esercizio stesso, devono formare oggetto di variazione in aumento da indicare nel rigo **RF13**.

Nel **rigo RF14** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3.

Nel **rigo RF15** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del DPR n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF16** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF37** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese relative ad opere o servizi - forniti direttamente o indirettamente - utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies).

Per entrambe le categorie di spese indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater) e, se di importo non superiore a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, di quelle previste dalla successiva lett. c-sexies).

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF20** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

Nel rigo RF23 va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente, ai sensi dell'art. 67, comma 7, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione vanno indicate nel rigo RF45 ("altre variazioni in diminuzione").

Con riguardo ai rigli RF22 e RF23 vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione".

Nei **rigli da RF24 a RF27** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RF29** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis.

Nel **rigo RF30** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

– il valore normale dei beni assegnati ai soci o partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2).

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per quelli relativi ad altri Stati (art. 27, commi 2 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Resta ferma la deducibilità del costo dei beni.

Per effetto del successivo comma 3 dello stesso art. 13, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni, diversi da quelli precedentemente indicati, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa ceduti gratuitamente alle ONLUS. **La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, pari a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65.**

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 del predetto art. 13.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 460 del 1997, il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni ad enti non commerciali o ad ONLUS non dà luogo a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di avviamento. **Tale agevolazione compete per i trasferimenti avvenuti con atti sottoposti a registrazione entro il 30 settembre 1999 (il precedente termine del 31 marzo 1999 è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259);**

- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 c.c., in deducibile per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- l'ammontare in deducibile dei contributi del datore di lavoro al fondo pensione (art. 13, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124);
- l'ammontare in deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis);
- l'ammontare eccedente la quota giornaliera deducibile delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62, comma 1-ter);
- **l'importo, se imputato a conto economico, derivante dall'eliminazione delle esistenze iniziali effettuata a seguito della regolarizzazione del magazzino ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RF36** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati al conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle svalutazioni dei crediti effettuate, ai sensi dell'art. 71, comma 3, dagli enti creditizi e finanziari **e dalle imprese di assicurazione** negli esercizi precedenti nonché la **quinta** quota costante dell'ammontare determinato ai sensi dell'art. 3, comma 107, della legge n. 549 del 1995 relativo alle svalutazioni e agli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti non dedotti fino all'esercizio anteriore a quello di prima applicazione della disciplina prevista dall'art. 71.

Nel **rigo RF41** va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, i quali sono tassabili, in base all'art. 96, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti.

Nel **rigo RF42** va indicato il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis, comma 1 [vedere in **Appendice** la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis)"]. Qualora alla data di presentazione della dichiarazione non sia ancora decorso un anno di detenzione ininterrotta della partecipazione, occorre barrare la casella posta nel rigo RS94 del quadro RS.

Nel **rigo RF43** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare dei seguenti crediti d'imposta (vedere in **Appendice** la rispettiva voce "Crediti di imposta"):

- credito d'imposta sui dividendi;
- credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM;
- credito di imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi.

Nel **rigo RF44** va indicato l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali (**cooperative agricole e della piccola pesca**) posto nel quadro RS.

In detto rigo va altresì indicato l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, da quelle che esercitano la pesca mediterranea (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca").

Nel **rigo RF45** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte").

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.

- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- **la seconda quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;**
- **gli utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1998 o al 31 dicembre 1999, ovvero le riserve formate con utili relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997, distribuiti dalle società fruente dell'agevolazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 102 (vedi la voce "Esclusione dal reddito d'impresa degli utili distribuiti da società fruente dell'esenzione decennale IRPEG" al punto 3.6 delle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");**
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4);
- le deduzioni spettanti, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. In base a detta disposizione, il reddito di tali soggetti è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, con esclusione, quindi, dei ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF47** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF2 (o RF3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi in cui nel **rigo RF47** sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo RF48**, va riportato nel **rigo RF49**.

L'ammontare delle erogazioni liberali, commisurate al reddito d'impresa dichiarato, va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF47**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore a 4 milioni di lire, **pari a euro 2.065,83**. In tal caso, qualora si determini un importo inferiore a detto limite, la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo.

Nell'ipotesi in cui nel rigo RF47 sia stata indicata una perdita, tale importo va riportato nel rigo RF50 senza essere preceduto dal segno meno.

4.3

Prospetto per la verifica della operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate per la verifica delle condizioni di operatività, secondo le previsioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Sono esclusi da tale disciplina e, quindi, non sono tenuti alla compilazione del prospetto i seguenti soggetti:

- a) quelli ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- d) le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) le società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani;
- f) le società esercenti pubblici esercizi di trasporto;
- g) le società con un numero di soci non inferiore a 100.

La casella del rigo RF55 va barrata qualora il soggetto attesti, con autocertificazione, prodotta ai sensi della c.d. "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso, il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, ferma restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; in tal caso, oltre a barrare la predetta casella, il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF56, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF57, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF58, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigi da RF56 a RF58, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF59, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RF59, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora nel rigo **RF59** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dal successivo comma 3 dello stesso art. 30 della suddetta legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel rigo **RF59, colonna 5**, e il reddito indicato nel **rigo RN6** del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato;
- 95 per cento degli utili distribuiti da società "figlie" residenti in paesi della UE;
- reddito esente ai fini IRPEG.

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF60**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN6	100
rigo RF60	50
Totale	150
rigo RF59	160
Differenza	-10

Il **rigo RN6** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

R5 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEG

5.1 IRPEG

Nel **rigo RN1** o **RN2** va indicato il reddito o la perdita, **non preceduta dal segno meno**, di rigo RF49 o RF50.

Nel **rigo RN3** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, e, nell'apposito spazio, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. L'ammontare del credito d'imposta limitato cui il contribuente rinunci non va indicato nel rigo RN3. Nel **rigo RN4** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN5** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei rigi da RN1 a RN4. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta (compreso l'importo relativo al credito d'imposta, indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, riferibile agli utili ex art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997), ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto ed eccedenze di imposta del precedente periodo.

Nel **rigo RN6** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RN1 o di rigo RN2 e gli importi dei rigi da RN3 a RN5.

Qualora il risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare - da indicare nell'apposito spazio - che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis del Tuir.

In colonna 2 va indicato zero qualora i proventi esenti siano di ammontare maggiore della perdita.

Riservato ai soggetti non operativi

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, sono considerati non operativi e che dichiarano, nel rigo RN6, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF60, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF59, colonna 5), sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del DPR n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN6 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RF60) anche mediante la riduzione delle perdite di periodi di imposta precedenti di rigo RN5.

Nel **rigo RN7** va indicato il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 37 per cento; nel **rigo RN8** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta al 19 per cento, ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 133 del 1999, di cui al rigo RJ7 e nel **rigo RN9** quello soggetto ad

aliquota ridotta al 19 o al 7 per cento, ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, di cui al rigo RJ22 del quadro RJ.

Nel **rigo RN10** va indicato il reddito soggetto ad aliquota ridotta per effetto di altri provvedimenti agevolativi.

Per i soggetti il cui reddito imponibile è assoggettabile, in parte, ad aliquota agevolata, ad esempio al 18,50 per cento, e in parte ad aliquota ordinaria, l'aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, va applicata sulla parte di reddito assoggettabile al 19 per cento, proporzionalmente riferibile al reddito soggetto ad aliquota ordinaria.

Si abbia ad esempio la seguente situazione:

- Reddito soggetto al 18,50 per cento	1.000
- Reddito soggetto al 37 per cento	<u>2.000</u>
- Reddito complessivo imponibile	3.000
di cui, assoggettabile all'aliquota ridotta al 19 per cento	<u>900</u>

Tale importo va assoggettato al 19 per cento per la parte riferibile, proporzionalmente, al reddito da assoggettare al 37 per cento:

$$\frac{2.000 \times 900}{3000} = 600, \text{ riferibile al reddito da assoggettare al 37 per cento.}$$

Pertanto:

- Reddito soggetto al 18,50 per cento	1.000
- Reddito soggetto al 19 per cento	600
- Reddito soggetto al 37 per cento	<u>1.400</u>
- Reddito complessivo imponibile	3.000

Nel **rigo RN12** vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN11:

- il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle società e dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra **100 mila lire - pari a euro 51,65 - e 200 milioni di lire - pari a euro 103.291,38** - mediante versamento bancario o postale;
- **il 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 500 mila lire - pari a euro 258,23 -, in favore delle società sportive dilettantistiche (art. 25, comma 6, della legge 13 maggio 1999, n. 133);**
- l'ammontare delle detrazioni di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, spettanti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa **nella misura stabilita con l'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

Nel **rigo RN13** va indicata l'imposta netta, costituita dalla differenza tra i rigi RN11 e RN12. Qualora l'ammontare di rigo RN12 sia superiore a quello di rigo RN11, nel rigo RN13 va indicato zero.

Nel **rigo RN14** va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. **Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto ammontare va assunto al netto** delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN15** va indicato l'importo del credito d'imposta di rigo RN3, al netto del credito d'imposta limitato compreso nello stesso rigo.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "madri" derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare nell'apposito spazio la parte di credito di imposta riferibile a detti utili.

Nel **rigo RN16** va indicato l'importo di rigo RN4.

Nel **rigo RN17** va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti all'estero compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni.

In particolare indicare:

- **in colonna 1, la parte derivante da redditi esteri esentati da imposte per i quali tuttavia è riconosciuto il diritto al credito (imposte figurative);**

– in colonna 2, il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone o dai GEIE cui esso partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN18** vanno indicati:

- il credito d'imposta di cui agli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e 3, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione o la riserva di regolarizzazione previsti da tali leggi vengano attribuiti ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta").

Nel **rigo RN22** vanno indicate le riduzioni d'imposta collegate all'applicazione nei pregressi esercizi della maggiorazione di conguaglio. Si ricorda che, in caso di successivo accertamento del reddito imponibile relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 1996 e a quelli precedenti in misura più elevata e/o del successivo recupero a tassazione delle riserve formate con gli utili di tali esercizi, l'IRPEG dovuta dalla società o dall'ente nei periodi di imposta in cui il relativo accertamento si è reso definitivo è ridotta, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, di un importo pari, rispettivamente, all'imposta applicata sulla differenza tra il reddito accertato e il reddito dichiarato e comunque non superiore alla maggiorazione di conguaglio a suo tempo calcolata e applicata, e all'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del DPR n. 602 del 1973.

In tale rigo va altresì indicato l'ammontare della maggiorazione di conguaglio che la società ha eventualmente pagato, in aggiunta ai dividendi, a soci residenti in Francia, Germania e Paesi Bassi in applicazione delle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Si precisa che l'ammontare dell'imposta di conguaglio pagata ai predetti soci può essere scomputata sempreché il dichiarante abbia correttamente indicato detta imposta, afferente i dividendi erogati, in una precedente dichiarazione.

Nel **rigo RN23** vanno indicati i versamenti integrativi delle imposte che devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 105-bis del Tuir, nel caso in cui la società o l'ente abbia attribuito il credito d'imposta ai soci o partecipanti per le somme distribuite sull'utile o sulle riserve in misura eccedente le imposte disponibili.

Nel **rigo RN25** va indicato, fino a concorrenza dell'IRPEG dovuta del rigo RN24, l'ammontare dei crediti di imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN26** va indicato l'ammontare delle eccedenze dell'IRPEG, delle quali il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, il computo in diminuzione delle imposte dovute, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG.

Nel rigo RN27 va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN26 utilizzato entro la data della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24);

Nel **rigo RN28, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, per effetto dell'applicazione dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento della prima e della seconda rata di acconto dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tali campi sia inferiore alle rate di acconto dovute, di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

Nel **rigo RN29** o nel **rigo RN30** va indicato l'importo dell'IRPEG dovuta o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da RN24 a RN28.

Con riguardo al **rigo RN30**, si fa presente che le società e gli enti che espongono un'eccedenza d'imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte, formati con dividendi cosiddetti "comunitari", la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, devono rideterminare

l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997, confrontando il credito d'imposta sui dividendi cosiddetti "comunitari" indicato nell'apposito spazio di rigo RN15, con l'ammontare dell'imposta di rigo RN13 assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN14. Se tale imposta è superiore o uguale al credito d'imposta sui dividendi "comunitari", spetta l'eccedenza di rigo RN30; se è inferiore a detto credito, occorre calcolare la misura dell'eccedenza e ridurre l'importo di rigo RN30 dell'eccedenza medesima.

L'importo del credito d'imposta, riferibile ai dividendi cosiddetti "comunitari", diminuito della predetta eccedenza, concorre alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir.

Nel **rigo RN31, colonna 3**, va indicata l'IRPEG dovuta di cui al rigo RN29. Nella **colonna 1** va indicato l'importo delle eccedenze dell'IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenenti allo stesso gruppo, e che il dichiarante utilizza per il versamento del saldo dell'IRPEG. Qualora l'importo indicato in tale campo sia inferiore a quello di cui alla **colonna 3**, la differenza, da versare con le modalità previste per le imposte sui redditi, va indicata nella **colonna 2**.

L'importo di cui al rigo RN30 va indicato nel **rigo RN32**, per la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenenti allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se il relativo importo non supera lire 20.000, **pari a euro 10,33**.

Nel **rigo RN33**, va indicata la **terza** rata dell'imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio dovuta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 467 del 1997.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo:

1670 - "Imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467)".

Nel rigo RN34, vanno indicate la seconda e la terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

R6 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI DA 8 A 10, DELLA LEGGE N. 133 DEL 1999 E DEL D.LGS. N. 466 DEL 1997

6.1 Generalità

Il presente quadro, **che si compone di due sezioni**, deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste per favorire la capitalizzazione delle imprese **dalla legge n. 133 del 1999** e dal D.Lgs. n. 466 del 1997. Detto quadro può tuttavia essere compilato anche qualora il contribuente intenda esporre i dati che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi.

6.2 Sezione I

La sezione I deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, commi da 8 a 10, della legge n. 133 del 1999, per favorire gli investimenti in beni strumentali e la capitalizzazione delle imprese.

Tali disposizioni, che si applicano per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999 (18 maggio 1999) e per il successivo, prevedono la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore importo tra: l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir effettuati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nel periodo d'imposta e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti ovvero deliberati nel periodo stesso.

Nel rigo RJ1 va indicato il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo sostenuto fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Non vanno in ogni caso considerati gli investimenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lett. a), n.1, del

Tuir tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alla categoria catastale D/1 che siano utilizzati direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa.

Nel rigo RJ2 va indicato l'ammontare delle cessioni, delle dismissioni e degli ammortamenti dedotti relativi ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, compresi quelli oggetto di investimenti agevolati e con esclusione dei beni diversi da quelli agevolabili.

Nel rigo RJ3 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e quello di rigo RJ2.

Nel rigo RJ4 va indicata la somma degli utili dell'esercizio precedente a quello agevolato accantonati a riserva e dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso. Non va considerata la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile.

Nel rigo RJ5 va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dalle attribuzioni a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuate nel periodo d'imposta.

Nel rigo RJ6 va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ4 e quello di rigo RJ5.

Nel rigo RJ7 va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ3 e quello di rigo RJ6. Tale ammontare costituisce il reddito assoggettabile all'aliquota del 19 per cento, da indicare nel rigo RN8 del quadro RN.

6.3

Sezione II

La **sezione II** deve essere compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese

Nel **rigo RJ8** va indicata la somma degli utili – dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996 e di quelli successivi – che sono stati accantonati a riserva (al netto delle imposte portate direttamente a riduzione delle riserve, anziché imputate a conto economico) e dei conferimenti in denaro effettuati successivamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1996 (i conferimenti dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione vanno ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura dell'esercizio stesso).

Per effetto dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299, il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni cum warrant, si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 466 del 1997.

Non vanno indicati, in quanto non rilevanti:

- la quota di utile d'esercizio accantonata a riserva indisponibile derivante da plusvalenze patrimoniali contabilizzate a seguito della valutazione di partecipazioni in imprese controllate o collegate a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paesi diversi da quelli indicati nel D.M. 4 settembre 1996, come integrato dai DD.MM. 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, **17 giugno 1999 e 20 dicembre 1999**, in quanto con essi non è attuabile lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito;
- i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati nei paesi indicati nei predetti decreti, se controllati da soggetti residenti, qualora non sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RJ9** va indicato l'importo delle riduzioni del patrimonio netto derivanti dall'attribuzione a qualsiasi titolo (sia in denaro che in natura) ai soci o partecipanti effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ10** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ9. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ11** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio, con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi righe non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ12** va indicato il minore tra l'importo di rigo RJ10 e l'importo di rigo RJ11.

Nel **rigo RJ13** va indicato:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita.
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo.

Nel **rigo RJ14** vanno indicati:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Nel **rigo RJ15** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ12 e la somma degli importi dei rigi RJ13 e RJ14. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

I **rigi da RJ16 a RJ18** sono riservati ai soggetti non residenti.

Nel **rigo RJ16** va indicato il valore complessivo dei beni strumentali nuovi, ancora in possesso alla data di inizio del periodo d'imposta, acquisiti nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996, al lordo delle quote di ammortamento. Trattasi di tutti i beni materiali e immateriali di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir, con esclusione dell'avviamento, assumendo il valore dei beni stessi in misura pari al costo fiscalmente riconosciuto. In caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria deve essere indicato il costo sostenuto dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni stessi. Si fa presente che il valore dei beni deve essere ragguagliato al periodo di possesso nell'esercizio.

Nel **rigo RJ17** va indicato l'importo della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, rispetto a quelli esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Si precisa che tale possibilità di impiego dell'incremento del capitale investito può realizzarsi solo nel caso in cui la situazione finanziaria netta esistente alla chiusura di detto esercizio sia di segno negativo (esempio: debiti 1500, crediti 800). In tal caso, l'importo della riduzione potrà derivare sia da un incremento di crediti, a parità di debiti, sia da un decremento dei debiti, a parità di crediti, sia da entrambe le cause.

Nell'esempio considerato, l'eventuale riduzione per 200 del saldo netto negativo (700), esistente alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, può originare sia dal decremento dei debiti, da 1500 a 1300, che dall'incremento dei crediti, da 800 a 1000, ovvero dal concorso di un decremento per 120 dei debiti e di un incremento per 80 dei crediti.

Nel **rigo RJ18** va indicata la somma degli importi di rigo RJ16 e di rigo RJ17. Qualora detta somma sia zero, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.

Nel **rigo RJ19** va indicato l'importo pari al 55,56 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, **diminuito dell'importo di rigo RJ7**.

Si rileva che 55,56 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 19 per cento ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 466 del 1997, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 27 per cento. Infatti:

$$\frac{19 X}{100} + \frac{37 (100 - X)}{100} = 27$$

$$X = \frac{10 \times 100}{18} = 55,56$$

Per effetto dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 466 del 1997, come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 466, alla quotazione nei mercati regolamentati dei **paesi aderenti all'Unione Europea** fruiscono della riduzione dell'aliquota al 7 per cento. In tal caso l'importo da indicare nel **rigo RJ19** è pari al 56,67 per cento del reddito imponibile di rigo RN6 del quadro RN, **diminuito dell'importo di rigo RJ7**.

Si rileva che 56,67 costituisce la quota percentuale del reddito assoggettabile al 7 per cento, che determina un'aliquota media dell'Irpeg pari al 20 per cento. Infatti:

$$\frac{7X}{100} + \frac{37(100-X)}{100} = 20$$

$$X = \frac{17 \times 100}{30} = 56,67$$

Il citato art. 12 del D.Lgs. n. 505 del 1999 ha inserito nell'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997 il comma 1-bis, secondo cui la riduzione di aliquota prevista dall'art. 6 non si applica nel caso in cui il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio, sia superiore a 500 miliardi - pari a euro 258.228.449,54.

Nel **rigo RJ20, colonna 1**, va riportato l'importo di rigo RJ15; i soggetti non residenti devono indicare il minore tra l'importo di rigo RJ15 e quello di rigo RJ18. Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore o superiore all'anno, detta differenza deve essere ragguagliata alla durata del periodo stesso. Nella **colonna 2** va indicato l'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito alla somma indicata nella colonna 1.

Qualora l'importo di rigo RJ19 sia inferiore a quello di rigo RJ20, colonna 2, il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, da indicare nel **rigo RJ22**, corrisponde all'importo di rigo RJ19.

Qualora l'importo di rigo RJ19 sia superiore a quello di rigo RJ20, colonna 2, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate **negli esercizi precedenti** (righe RC16 e RC17 del Mod. UNICO/99 - Quadro RC), indicando nel **rigo RJ21** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ19 e quello di rigo RJ20. In tal caso nel rigo RJ22 va indicata la somma dei righe RJ20 e RJ21.

Nel **rigo RJ23** va indicata la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ20 e quello di rigo RJ19.

Nel **rigo RJ24** e **RJ25** va indicata l'eccedenza del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ21.

R7 - QUADRO RG - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

7.1 **Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 15 della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del Tuir.

Nel caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta ma non oltre il quinto.

Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

7.2**Determinazione del reddito**

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo, da indicare nel **rigo RG1 o RG2**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi o in altre leggi. A questi effetti, si precisa che per quanto non diversamente specificato valgono, in quanto compatibili, le istruzioni contenute nel precedente quadro RF.

La perdita indicata nel rigo RG2 non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RG3**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o, per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, dello stesso testo unico, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RG19**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RG36**, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RG3**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RG37**.

Nel **rigo RG3** va altresì indicata la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di controllo in società aventi ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione, nonché la locazione con facoltà di acquisto di beni immobili o diritti reali di godimento, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

Con riferimento al **rigo RG4**, si ricorda che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per la rateizzazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare va evidenziato nel **rigo RG38**, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RG20** e quello della quota costante, evidenziato nel **rigo RG39**, va indicato nel **rigo RG4**, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

I redditi dei terreni e dei fabbricati, che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129, del Tuir) o a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Pertanto, nei **righe RG6 e RG21** vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RG5** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento e i redditi dominicali sono rivalutati dell'80 per cento.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedi-

mento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore. Pertanto non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Nel **rigo RG7** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base alle disposizioni del Tuir, tenendo conto in tal caso della differenza.

Nel **rigo RG8** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir.

Nel **rigo RG9** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RG10** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RG11** va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alla plusvalenza iscritta sui beni patrimoniali. Si ricorda che le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo fiscale di acquisizione; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto.

Nei **righi RG13 e RG14** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte.

Nel **rigo RG16** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente l'attività o i beni produttivi di proventi computabili e l'attività o i beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

Nel **rigo RG24** va indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG25** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente.

7.3

Imposta sostitutiva

Nel **rigo RG27** o **rigo RG28** va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di **rigo RG1 (o RG2)** e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione.

La perdita indicata nel rigo RG28 non deve essere preceduta dal segno meno.

Nel **rigo RG29** va indicato il credito di imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento.

Nel **rigo RG30** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti, per l'intero importo che trova capienza nella somma algebrica dei righi da RG27 a RG29.

Nel **rigo RG31** va indicato il reddito imponibile o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'importo di rigo RG27 o di rigo RG28 e gli importi dei righi RG29 e RG30.

Qualora detto risultato sia una perdita, la stessa va diminuita dei proventi esenti dall'imposta, per la parte del loro ammontare – da indicare nell'apposito spazio – che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG32** va indicata l'imposta sostitutiva.

La differenza tra rigo RG32 e rigo RG33 va indicata nel **rigo RG34** (imposta da versare) o, se negativa, nel **rigo RG35** (imposta a credito).

7.4

Prospetto delle perdite

Nei **righi** da **RG40** a **RG45** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel rigo RG30.

R8 - QUADRO RH - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

8.1

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno 1999 hanno applicato l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione maturato dagli organismi di investimento collettivo mobiliare di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461:

1. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
2. società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
3. società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
4. soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta sia fondi comuni di investimento mobiliare aperti sia fondi comuni di investimento mobiliare chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.

Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.

I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512 del 1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Relativamente ai fondi comuni di investimento, nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.

Nella predisposizione del presente quadro, dovrà essere compilato un rigo per ogni organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

Le operazioni di addebitamento ed accredito tra fondi gestiti dalla medesima società, devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accredito a favore di ciascun fondo che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo del 12,50 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accredito è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo da prelevare dai fondi che hanno maturato un risultato della gestione positivo, da accreditare ai fondi che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dalla società di gestione, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso dei fondi gestiti;
- l'operazione di accredito ed addebitamento non è ammessa tra fondi di diversa natura. Conseguentemente non possono essere utilizzate somme dovute dai fondi comuni aperti per accreditare fondi comuni chiusi e viceversa;
- le somme necessarie per eseguire l'accredito sono prelevate dai fondi con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, ai fondi che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui il fondo abbia conseguito, in tutto o in parte, importi corrispondenti al risparmio d'imposta, l'ammontare del risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel **campo 17** – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accredito di somme a beneficio del fondo non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione conseguito nei successivi esercizi.

In particolare, in corrispondenza di ciascun numero d'ordine, indicare:

- nel **campo 1**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento;
- nel **campo 2**, il codice corrispondente alla tipologia dell'organismo, indicando:
A per i fondi comuni di investimento mobiliare aperti soggetti alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- B** per le SICAV soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84;
- C** per i fondi comuni di investimento mobiliare chiusi soggetti alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
- D** per gli organismi di investimento collettivo di diritto estero soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.
- nel **campo 3**, qualora esistente, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo.
 - nel **campo 4**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
 - nel **campo 5**, l'ammontare complessivo dei rimborsi effettuati e dei proventi distribuiti nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 6**, l'ammontare delle sottoscrizioni effettuate nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 7**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
 - nel **campo 8**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva maturati nel periodo d'imposta. In caso di perdite derivanti da azioni o quote di organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva, il relativo ammontare deve essere portato in deduzione dall'importo da indicare nel presente quadro;
 - nel **campo 9**, se positivo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 10**, se negativo, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta. Tale risultato si ottiene sottraendo dalla somma dei valori indicati nei campi 4 e 5, la somma dei valori riportati nei campi 6, 7 e 8;
 - nel **campo 11**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta; l'imposta è pari al 12,50 per cento dell'importo indicato nel campo 9;
 - nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta che è stata utilizzata per accreditare altri fondi, gestiti dalla medesima società, che, nello stesso periodo d'imposta, hanno conseguito risultati della gestione negativi. Devono essere altresì indicate le somme corrisposte nell'anno 2000 ai soggetti non residenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
 - nel **campo 13**, l'ammontare del risparmio d'imposta risultante dall'esercizio precedente desunto dal campo 18 del quadro RU del modello UNICO 1999;
 - nel **campo 14**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 11 e gli importi indicati nei campi 12 e 13; se la differenza tra i predetti importi è negativa deve essere indicata nel campo 19;
 - nel **campo 15**, la data di versamento degli importi indicati nel campo 14;
 - nel **campo 16**, l'indicazione relativa alle modalità di esecuzione del versamento specificando **F** se il versamento è effettuato utilizzando il modello F24 e **T** se il versamento è effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato;
 - nel **campo 17**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente al risultato negativo maturato nel periodo d'imposta;
 - nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato al fondo utilizzando le imposte sostitutive dovute da altri fondi gestiti dalla medesima società;
 - nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 17 e quello indicato nel campo 18. Nel caso in cui la società di gestione abbia utilizzato soltanto in parte l'ammontare del risparmio d'imposta del presente esercizio (campo 13), l'ammontare dell'eccedenza non utilizzata deve essere riportata nel presente campo.

Nella sezione contenente i dati riassuntivi, indicare:

- nel **campo 1**, il totale degli importi indicati nei campi 11;
- nel **campo 2**, il totale degli importi indicati nei campi 12;
- nel **campo 3**, il totale degli importi indicati nei campi 13;
- nel **campo 4**, il totale degli importi indicati nei campi 14;
- nel **campo 5**, il totale degli importi indicati nei campi 17;
- nel **campo 6**, il totale degli importi indicati nei campi 18;
- nel **campo 7**, il totale degli importi indicati nei campi 19.

R9 - QUADRO RI - IMPOSTA SOSTITUTIVA DEI FONDI PENSIONE

9.1

Premessa

L'art. 14 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14, prevede, al comma 1, che i fondi pen-

sione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura di lire 10 milioni – **pari a euro 5.164,57** –, ridotta a lire 5 milioni – **pari a euro 2.582,28** – per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione.

Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica – fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto – nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Il valore corrente degli immobili è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (in G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato oppure secondo le modalità stabilite dal capo III del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241.

Per effetto dei commi 3 e 5 dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare, si scomputano i versamenti effettuati dai fondi pensione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per gli anni 1993 e 1994 e si possono scomputare i versamenti della soppressa imposta del 15 per cento, di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalità per lo scomputo dei versamenti delle imposte sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonché della predetta imposta del 15 per cento.

I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione – che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i quali trova applicazione la disciplina transitoria di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124 del 1993 – devono altresì versare, sino al termine di tale periodo transitorio, un'addizionale all'imposta sostitutiva calcolata nella misura dell'1 per cento del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo, con le modalità previste per l'imposta sostitutiva. Per i fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124 del 1993 prevede che l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito. Tale disposizione vale anche per i fondi pensione aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

9.2

Soggetti tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva

Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 che erogano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalle modalità di costituzione e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una società o ad un ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorché privi di personalità giuridica, sia che si tratti di fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993.

L'imposta proporzionale dello 0,50 per cento si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti direttamente investito in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della società è dovuta unicamente l'imposta in misura fissa.

L'imposta sostitutiva è dovuta fin dal periodo d'imposta in cui il fondo si è costituito a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124 del 1993, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della attività.

Per quanto riguarda i fondi aperti di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 124 del 1993, l'imposta è dovuta, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione, fin dall'esercizio nel quale il Consiglio di amministrazione del soggetto promotore ha deliberato l'istituzione del fondo.

9.3

Imposta sostitutiva e addizionale, nonché crediti d'imposta compensati

Sezione I - Tipologia delle imposte

In questa sezione devono essere distintamente indicate:

- nel **rigo RI1**, l'imposta in misura fissa;
- nel **rigo RI2**, l'imposta nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili;
- nel **rigo RI3**, l'addizionale dell'1 per cento, in quanto dovuta.

Con riferimento ai **rigi RI1, RI2 e RI3**, indicare:

- nel **punto 1**, l'importo dovuto per l'anno **1999**, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione seconda;
- nel **punto 2**, l'ammontare dell'imposta non versata per effetto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15 per cento, da riportare nella sezione seconda;

- nel **punto 3**, il totale versato che, in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato, va desunto dalla colonna "Importi a debito versati";
- nel **punto 4**, gli eventuali interessi versati;
- nel **punto 5**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro. In tal caso gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in unità di Euro;
- nel **punto 6**, il codice **T** è stato eseguito presso una Tesoreria provinciale dello Stato ovvero il codice **F** se effettuato con modello F24;
- nel **punto 7**, la data del versamento.

L'importo dell'addizionale dell'1 per cento deve essere indicato nel **rigo RI3**, anche se il relativo importo è stato versato congiuntamente con l'imposta fissa o con quella proporzionale.

Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta

In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta del 15 per cento che hanno formato oggetto di compensazione:

- nei **rigli** da **RI4** a **RI6**, con riferimento alle imposte sui redditi;
- nei **rigli** da **RI7** a **RI9**, con riferimento all'imposta del 15 per cento.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, nel **rigo RI4** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1999, nel **rigo RI5**, va indicato l'importo del credito effettivamente compensato con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel **rigo RI6** va indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

Per quanto concerne l'imposta del 15 per cento sui contributi versati al fondo pensione, nel **rigo RI7** va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1999, nel **rigo RI8** va indicato l'importo del credito compensato; nel **rigo RI9** va indicato il credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione.

I documenti attestanti i versamenti dell'imposta sostitutiva e dell'addizionale dovranno essere conservati fino al termine previsto dall'art.43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Sezione III - Data di costituzione

In questa sezione deve essere indicata la data di costituzione del fondo pensione (**rigo RI10**).

R10 - QUADRO RP - ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

10.1

Generalità

Le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997 concernenti l'assegnazione agevolata di taluni beni ai soci nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, sono state prorogate **al 30 giugno 1999**, per effetto dell'art. 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevedendo anche la possibilità di cedere a titolo oneroso ai soci i beni stessi.

10.2

Imposta sostitutiva

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap, nella misura del 10 per cento del valore imponibile. Per i beni la cui assegnazione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto può essere applicata, in luogo di tale imposta, una maggiorazione dell'imposta sostitutiva pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale dei beni, con l'aliquota propria dei medesimi. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento. L'importo dell'imposta sostitutiva versata dalla società per l'assegnazione dei beni non può essere computata ai fini dell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) del Tuir mentre l'imposta sostitutiva del 20 per cento, applicata per effetto dell'annullamento delle riserve in sospensione d'imposta, può essere computata ai fini dell'ammontare delle predette imposte.

10.3**Versamenti**

Le società che si sono avvalse della disciplina di cui al citato art. 29 della legge n. 449 del 1997, erano tenute al versamento del 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 luglio 1999 e della restante parte, in quote di pari importo, entro il 16 settembre 1999 ed il 16 novembre 1999, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

10.4**Compilazione del quadro**

Nel **rigo RP1**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP2**, deve essere indicato, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP3**, deve essere indicato, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione, l'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RP4** deve essere indicata la somma degli importi dei rigi RP1, RP2 e RP3.

Nel **rigo RP5**, deve essere indicato l'importo delle riserve in sospensione d'imposta assoggettate ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP6**, deve essere indicata la somma dell'imposta sostitutiva, ottenuta applicando all'importo di rigo RP4 l'aliquota del 10 per cento, e di quella ottenuta applicando all'importo di rigo RP5 l'aliquota del 20 per cento.

Nel **rigo RP7**, deve essere indicata l'imposta sostitutiva dell'Iva, pari al 30 per cento dell'Iva applicabile al valore normale dei beni con l'aliquota propria dei medesimi, relativamente ai beni oggetto di assegnazione, di cessione ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, nell'ipotesi in cui la società abbia ritenuto di voler fruire di tale forma di imposizione sostitutiva.

Nel **rigo RP8**, deve essere indicata la somma degli importi di rigo RP6 e di rigo RP7.

R11 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997)

11.1**Generalità**

Il presente quadro va compilato dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

In caso di conferimenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, l'opzione deve risultare dall'atto di conferimento. In ogni altro caso, l'opzione va esercitata compilando il presente quadro. L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997 stabilisce che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione, le altre, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi. Il versamento rateale non comporta il pagamento di somme a titolo di interessi.

Gli importi di ciascuna rata da versare possono essere compensati: con i crediti di imposta concessi alle imprese, indicati nel quadro RU, con le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi, indicate nel quadro RN, e con le eccedenze cedute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, indicate nel quadro RK.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.

Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione assoggettati all'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6, colonna 1**, va indicata l'imposta sostitutiva, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 27 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente; nella casella "N. RATE", va indicato il numero di rate con cui si intende versare l'imposta sostitutiva stessa e, nella **colonna 3**, va indicato l'importo della prima rata.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 e RQ7 che può essere compensata, in tutto o in parte, con:

- i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**;
- le eccedenze ricevute, ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, da indicare al **rigo RQ10**;
- l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ11**.

Nel **rigo RQ12** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 e la somma dei rigi da RQ9 a RQ11. Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

Gli estremi del versamento effettuato non vanno indicati nel quadro.

R12 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

12.1

Generalità

Il presente quadro va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società cooperative costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne ed alle società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne e i cui organi d'amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che assumono nuovi dipendenti;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle imprese venditrici di personal computer multimediali, nuovi di fabbrica, per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa per erogazioni liberali a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli;
- alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24.

12.2

Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 - credito d'imposta - Agevolazione per investimenti innovativi - Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 - credito d'imposta - Agevolazione per spese di ricerca - Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RD7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RD/99;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RD14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima co-

lonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.3

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L. n. 331/93)

Le imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi del DM 29 marzo 1994, devono indicare a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nel presente quadro RU il credito d'imposta concesso per l'anno 1999.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo; l'eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi oppure, ai sensi del DM 27 settembre 1995, utilizzata mediante rilascio di buoni d'imposta delle circoscrizioni doganali competenti per territorio.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente – Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993.**

Il credito in questione concorre alla formazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD20 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEG dovuta per il presente periodo d'imposta;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;

- nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, delle ritenute e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.4

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD26 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU 22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.5

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostituti-

va sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD32 del Mod UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

12.6

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR)").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD35 del Mod. UNICO/RD/99;

- nel **rigo RU33** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997.

12.7

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5, legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società cooperative, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, e delle società di capitali, le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore a due terzi a donne, e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6718 - Credito d'imposta - Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile - art. 5, L. 215/1992.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD42, colonne 1 e 2, del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colon-

- ne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU43, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU44, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 e del rigo RU40, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU45, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righe RU41, RU42, RU43 e RU44 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RU45, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righe RU41, RU42, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RU45, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU40 e la somma degli importi dei righe RU41, RU43 e RU44, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.8

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese

(art. 4 della legge n. 448 del 1998)

L'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti. Il beneficio decorre dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999.

Il credito, concesso in conformità alla disciplina comunitaria e alle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 3 della citata legge, è pari, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999, a un milione di lire annue, **pari a euro 516,46**, per ciascun nuovo dipendente, (elevabili a lire tre milioni, **pari a euro 1.549,37**, per ogni lavoratore disabile, con invalidità superiore al 65 per cento, assunto a tempo indeterminato) e non può superare comunque l'importo complessivo di lire 60 milioni annue, **pari a euro 30.987,41**, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 1° gennaio 1999 il credito è pari a tre milioni di lire annue, **pari a euro 1549,37**, per ciascun nuovo dipendente.

Le unità produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, conv. dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale.

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD29 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU47**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU48, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU46 e di rigo RU47 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, la differenza fra la somma dei rigi RU46 e RU47 e la somma degli importi indicati nel rigo RU48, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.9

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autovetture o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti spettano - in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica viene riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è prorogato al 31.12.2000.

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997 - Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22 L. 226/1997.**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD46 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU51**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU50 e RU51, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU53**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU50 e RU51 e la somma degli importi indicati nel rigo RU52, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU52 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.10

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse.

Il credito di imposta è riconosciuto - in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti - alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 - Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, c.34, L. n.449/97.**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD49 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU56, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU54 e RU55 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo

- go di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU57** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU54 e RU55 e la somma degli importi indicati nel rigo RU56, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU56 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.11

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, legge 25 novembre 1997, n. 403)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta - in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL - alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEG e dell'Iva, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 - Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997.**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU58** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD52 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU59** l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU60, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU58 e RU59, utilizzato

- in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU61**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU58 e RU59 e la somma degli importi indicati nel rigo RU60, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU60 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.12

Credito di imposta a favore dei venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore di istituzioni scolastiche (art. 6 della legge n. 449 del 1997)

Beneficiano del credito d'imposta in questione i venditori di strumenti informatici per le cessioni di personal computer multimediali poste in essere, fino al 31 ottobre 1999, a favore di università e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che hanno praticato sul prezzo di vendita, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'ammontare del contributo riconosciuto.

Le modalità di attuazione sono state disciplinate con D.M. 2 dicembre 1998, n. 440.

Tale credito, spettante nella misura di lire 200.000, **pari a euro 103,29**, per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEG e dell'Iva, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Copia del verbale di collaudo deve essere conservata ai fini dei successivi controlli.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di versamento F24: 6719 – Credito d'imposta concesso ai venditori di strumenti informatici per le cessioni effettuate a favore delle università e delle istituzioni scolastiche – Art. 6, L. 449/1997.**

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU62**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RD55 del Mod. UNICO/RD/99 della precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU65, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU66, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonne 1 e 2**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU62 e del rigo RU63, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

12.13

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge 317 del 1991, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito d'imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla

comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU68** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD58 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU69** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU68 e di rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU68 e RU69 e la somma degli importi indicati al rigo RU70 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.14

Credito di imposta spettante alle imprese per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei (art. 9, comma 13, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

La legge n. 352 del 1997 ha previsto il credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa nel periodo di imposta in corso al 1° novembre 1997 e nei due successivi, a favore dello Stato, per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei.

Detto credito è riconosciuto in ciascun periodo d'imposta, nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle erogazioni effettuate, fino ad un limite di lire 1.000 milioni annue, da far valere ai fini del pagamento dell'IRPEG dovuta per il periodo medesimo e può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati del modello di pagamento F24: 6601 - Credito d'imposta - Agevolazioni per erogazioni a favore dello Stato per la manutenzione, protezione e restauro del patrimonio delle aree archeologiche di Pompei - Art. 9, comma 13, L. 352/1997"**.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, né è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, relativo alla deducibilità degli interessi passivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito maturato nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73, colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73, colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73, colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU72, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

12.15**Metanizzazione della Sardegna (legge 31 marzo 1998, n. 73)**

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEG e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 - Credito d'imposta - agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna - Art. 6, L. 73/1998.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU74** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RD63 del Mod. UNICO/RD/99;
- nel **rigo RU75** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU76, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU74 e di rigo RU75 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU77** l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU74 e RU75 e la somma degli importi indicati nel rigo RU76, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'Iva, dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU76 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

12.16**Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)**

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione saranno determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e le attività culturali.

Il beneficio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, pertanto, con riferimento alla presente dichiarazione, interessa i soggetti aventi periodo d'imposta non coincidente con l'an-

no solare che ricomprenda al suo interno un periodo di tempo decorrente successivamente alla predetta data.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU78 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80**, la differenza fra l'importo di rigo RU78 e l'importo indicato nel rigo RU79, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

12.17

Credito d'imposta ai fini di continuità territoriale per la Sardegna
(art. 36, comma 5, legge 17 maggio 1999, n. 144)

L'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede, al comma 5, la concessione di una agevolazione sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea in materia di aiuti statali alle imprese.

Detta agevolazione spetta, mediante credito d'imposta, alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli.

Il credito d'imposta è determinato fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi e fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.

Le norme di attuazione dell'agevolazione saranno emanate con apposito decreto del Ministro delle Finanze.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto dal momento di intervenuto riconoscimento del credito, fino al termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU83**, la differenza fra l'importo di rigo RU81 e l'importo indicato nel rigo RU82, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

12.18

Credito d'imposta per compensi in natura
(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

Generalità

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Il credito d'imposta è pari al 19 per cento del compenso in natura determinato, con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato ai dipendenti, ai sensi dell'art. 48, comma 4, lett. c), del Tuir; per maggiori delucidazioni in merito alla determinazione del compenso in natura si rinvia alla circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Le assunzioni devono riguardare soggetti che, alternativamente:

- fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
- si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- sono impiegati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- trasferiscono, per esigenze connesse con il rapporto di lavoro, la loro residenza anagrafica;
- sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Condizioni per fruire del credito d'imposta

Incremento della base occupazionale

Per verificare se esistono gli incrementi della base occupazionale che generano il diritto al credito d'imposta occorre raffrontare la base occupazionale in essere alla data del 30 settembre 1999 con quella esistente al termine di ogni periodo di paga successivo al 1° gennaio 2000.

Decremento della base occupazionale in società controllate.

L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Detta situazione di controllo può verificarsi anche in caso di persona fisica socio di una società nella quale disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare una influenza dominante in tale assemblea.

Con riguardo alle diminuzioni occupazionali in società controllate, si fa, inoltre, presente quanto segue:

- se il credito viene calcolato per una società controllante, l'incremento di base occupazionale ad essa riferibile in un determinato periodo di paga va diminuito dei decrementi che si sono verificati, nel medesimo periodo, nelle società da essa controllate. Non si deve tener conto degli incrementi verificatesi nelle singole società controllate. Se, ad esempio, la società A) controllante, per il mese di gennaio 2000, registra un incremento base occupazionale pari a tre unità, e si ha: nella società controllata B) un incremento di 4 unità e nella società controllata C) un decremento di una unità, la base occupazionale della controllante A) deve considerarsi incrementata di due unità;
- se il credito d'imposta viene calcolato, invece, per la società controllata, questa deve tenere conto delle sole diminuzioni di base occupazionale che si sono verificate in altre società controllate, anche per interposta persona, da tale società; se, ad esempio, la società A) controlla le società B), C) e D) e la società B) a sua volta controlla la società K), nel determinare il credito della società B) si deve tenere conto dei decrementi che si sono verificati in K) e non di quanto avvenuto in A), C) e D).

Modalità di determinazione del credito d'imposta

La verifica dell'esistenza di eventuali incrementi di base occupazionale va operata al termine di ciascun periodo di paga (mese, quindicina o settimana). Se l'incremento verificatosi in un determinato periodo di paga viene successivamente meno, il contribuente non perde il diritto ad utilizzare il credito maturato in precedenza. Si potrà, peraltro, generare in seguito ulteriore credito se per i successivi periodi di paga si dovesse registrare un nuovo incremento di base occupazionale rispetto alla data di riferimento del 30 settembre 1999.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU84 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86**, la differenza fra l'importo di rigo RU84 e l'importo indicato nel rigo RU85, che potrà essere utilizzata per i periodi imposta successivi.

12.19

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale, tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato

istituito il codice tributo da indicare nella colonna " Importi a credito compensati " del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta - Premio di assunzione - Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla L. 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU87**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU88**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

12.20

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM

(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati. Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU89**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEG, dell'Ilor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'Iva nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 1998 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU90**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU91, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU91, colonna 2**, l'importo dell'Iva dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU91, colonna 3**, l'importo dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU92**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU93**, la differenza tra l'importo di rigo RU89 e la somma degli importi dei rigi RU90, RU91, colonne 1, 2 e 3 e RU92.

R13 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE

13.1

Generalità

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più quadri.

La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.

13.2**Società beneficiaria**

I rigli riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RC5, campi 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **campi 3 e 4** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **righi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nei **righi da RC14 a RC18** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società beneficiaria riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RC19** le perdite fiscali del soggetto beneficiario riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3**, le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123-bis, comma 10, del Tuir.

13.3**Società scissa**

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC26** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione.

Nel **rigo RC27** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righi da RC28 a RC32**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC33** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC34** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC33, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC35** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC33 e l'importo di rigo RC34, da assoggettare ad imposta sostitutiva, nella misura del 27 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC36, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righi da RC37 a RC40** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC41**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC42 e RC43**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC44**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **righi RC45 e RC46**, vanno indicati, per importi complessivi, le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nei **righi da RC47 a RC52** vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.

R14 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE

14.1

Generalità

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La I sezione è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la II sezione ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

14.2

Società incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se la società incorporante o risultante dalla fusione è diversa dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, campi 1 e 2**, va indicato, **barrando l'apposita casella**, il tipo di fusione (propria o per incorporazione); nei **campi 3 e 4**, vanno indicati, rispettivamente il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nei **righe da RR11 a RR15**, vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della società incorporante riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR16** le perdite fiscali di tale società riportabili senza limite di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

14.3

Società incorporata o fusa

Nel **rigo RR22** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione.

Nel **rigo RR23** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RR24 a RR28** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il codice **1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice **2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili, e in **colonna 3** gli importi ad esse relativi. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR29**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR30**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR29, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR29 e l'importo di rigo RR30, da assoggettare ad imposta sostitutiva, nella misura del 27 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR32, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righe da RR33 a RR36** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad essi relativi.

Nei **righe RR37 e RR38**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **rigli RR39 e RR40**, vanno indicati i dati relativi agli "Altre riserve e fondi in sospensione di imposta" in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **rigli RR41 e RR42**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR41) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR42).

Nei **rigli da RR43 a RR47** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali riportabili nei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione e nel **rigo RR48, colonna 2**, le perdite fiscali riportabili senza limiti di tempo; nella **colonna 3** le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 123, comma 5, del Tuir.

R15 - QUADRO RV - RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

15.1

Il quadro va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle sottoindicate operazioni.

Detto quadro va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio: in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

I beni non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Si fa presente che per ogni categoria di beni va redatto un distinto rigo.

1) Conferimenti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 218 del 1990

Per i conferimenti effettuati ai sensi del citato art. 7, in cui le aziende o le partecipazioni sono state iscritte in bilancio dalla società conferitaria a valori superiori all'ultimo valore dei beni ricevuti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi presso la conferente, il comma 2 di tale articolo prevede la redazione di un apposito riquadro di riconciliazione.

2) Fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 544 del 1992

Per le operazioni di fusioni e scissioni effettuate ai sensi della citata norma, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo non sono imponibili nei confronti del beneficiario. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi al conferente, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3) Operazioni di fusione e di scissione

Per effetto dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le operazioni di fusione e di scissione deliberate dal 14 gennaio 1995 sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali e, in forza di tale disposizione, il disavanzo di fusione o di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia di imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate.

L'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995 ha chiarito che non costituisce plusvalenza iscritta l'utilizzazione ai soli fini del bilancio del disavanzo da annullamento e da concambio emergente dalle operazioni di fusione o di scissione per l'iscrizione di maggiori valori sugli elementi patrimoniali provenienti dalle società fuse, incorporate o scisse nonché per l'iscrizione dell'avviamento. Detta disposizione ha previsto che i dati esposti in bilancio a seguito della fusione e della scissione ed i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

4) Operazioni di conferimento ex art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997

Il conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuato tra soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, in regime di neutralità ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 358 del 1997, non comporta la realizzazione di alcuna plusvalenza im-

ponibile anche se il soggetto conferente ed il soggetto conferitario iscrivono nelle proprie scritture contabili, rispettivamente, la partecipazione e l'azienda conferita a valori superiori a quelli cui i beni stessi erano iscritti prima del conferimento.

In tale caso la citata norma prevede la redazione di un apposito prospetto di riconciliazione.

5) Rivalutazioni di beni di cui all'art. 54 del Tuir effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

R16 - QUADRO RF - SEZ. II - IMPOSTE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 1, LETT. A) E B), DEL TUIR

16.1

Generalità

In questo quadro vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, verificatisi successivamente alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio precedente e fino a quella di presentazione della presente dichiarazione.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. a) del predetto comma 1, le imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi nonché le imposte applicate a titolo sostitutivo.

Le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973 e quelle accertate a titolo definitivo assumono rilievo se si riferiscono ai redditi relativi agli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Concorrono a formare gli incrementi delle imposte di cui alla lett. b) del comma 1:

- 1) l'imposta calcolata nella misura del 58,73 per cento dei proventi che in base agli altri articoli del Tuir o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è consentito computare l'imposta fra quelle di detta lettera b);
- 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente e per i quali è attribuito alla società o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir.

I decrementi delle imposte di cui alle citate lett. a) e b), per effetto della distribuzione dell'utile d'esercizio o delle riserve, sono pari al 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte disponibili.

Per l'individuazione dell'ammontare delle imposte disponibili, si ricorda che rilevano le imposte liquidate, accertate e applicate entro la data della delibera di distribuzione. Tuttavia, nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto gli utili dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione, può tenersi conto, barrando la casella 5, anche delle imposte liquidate nella dichiarazione stessa, ancorché presentata in data successiva alla delibera, di cui al rigo RF70 e di quelle che concorrono alla formazione delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b) del Tuir, di cui ai rigi RF69 e RF71.

Qualora la delibera abbia ad oggetto la distribuzione di riserve in sospensione d'imposta può tenersi conto delle imposte liquidabili nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene la delibera di distribuzione. Anche in tal caso va barrata la casella 5.

In particolare:

- nel **rigo RF61, colonne 3 e 4**, vanno indicati i saldi iniziali delle imposte da utilizzare ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta (ordinario e limitato) corrispondenti ai saldi finali del periodo d'imposta precedente (rigo RF13 del Mod. UNICO 99 - Quadro RF);
- nel **rigo RF62, colonna 1**, va indicato l'importo della franchigia non utilizzata di cui al rigo RF2, colonna 1, del Mod. UNICO/99, e, in **colonna 3**, l'ammontare delle imposte, nella misura del 5,625 per cento. Detto importo rappresenta la **terza** rata pari ad un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997;
- nel **rigo RF63, colonna 3**, vanno indicate le imposte liquidate ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, iscritte in ruoli non più impugnabili o derivanti da accertamenti divenuti definitivi, se si riferiscono a periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- nel **rigo RF64, colonna 3**, vanno indicate le imposte rimborsate se relative ai predetti periodi;
- dal **rigo RF65 al rigo RF67, in colonna 1**, vanno indicate le riserve e fondi distribuiti e, in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti.

Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'art. 105-bis e barrare la **casella 6**;

- nel **rigo RF68, colonna 1**, va indicato l'utile distribuito, e in **colonna 2**, la data della delibera di distribuzione; nelle **colonne 3 e 4**, gli importi del credito d'imposta (ordinario e limitato) attribuito ai soci o partecipanti. Qualora detto credito sia eccedente le imposte disponibili, il contribuente deve effettuare, fino a concorrenza dell'eccedenza, il versamento integrativo ai sensi dell'articolo 105-bis e barrare la **casella 6**;
- nel **rigo RF69, colonna 1**, vanno indicati i proventi che, per effetto di norme contenute nel Tuir (in particolare gli artt. 96, 96-bis e 106) o di leggi speciali (in particolare il D.Lgs. n. 358 del 1997, l'art. 2, comma 10, della legge n. 133 del 1999, il D.Lgs. n. 466 del 1997 e l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998) non concorrono a formare il reddito e per i quali è consentito computare le imposte ad essi riferibili tra quelle che consentono l'attribuzione di un credito d'imposta limitato, e, in **colonna 4**, l'importo, pari al 58,73 per cento di detti proventi o, se inferiore, dell'utile dell'esercizio.

In tale rigo va altresì indicato, in colonna 1, le riserve ed altri fondi formati con utili relativi al periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 1998 che non hanno concorso a formare il reddito ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. n. 457 del 1997 e, in colonna 4, l'importo pari al 58,73 per cento di dette riserve e altri fondi;

- nel **rigo RF70, colonna 3**, vanno indicate le imposte liquidate nella dichiarazione relative al reddito complessivo imponibile e quelle applicate a titolo sostitutivo. Dette imposte vanno assunte al netto degli importi, da indicare in **colonna 4**, corrispondenti:
 - al credito d'imposta limitato relativo agli utili che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio, che è stato utilizzato in detrazione dell'imposta secondo le disposizioni dell'art. 94, comma 1-bis;
 - al credito d'imposta riferibile agli utili percepiti nell'esercizio e formato, ai sensi dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
 - al credito d'imposta figurativo, di cui all'art. 106-bis del Tuir;
- nel **rigo RF71, colonna 1**, vanno indicate le perdite del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1996 e di quelli precedenti, che hanno compensato il reddito dell'esercizio, e, in **colonna 4**, l'importo delle imposte pari al 37 per cento di tali perdite;
- nel **rigo RF72** vanno indicati gli importi dei versamenti integrativi delle imposte, ai sensi dell'art. 105-bis, relativi alla distribuzione dell'utile dell'esercizio cui si riferisce la dichiarazione e delle riserve la cui distribuzione è stata deliberata nell'esercizio stesso;
- nel **rigo RF73, colonne 3 e 4**, va indicata la somma algebrica dei rigi da RF61 a RF72.

R17 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

17.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato:

- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti;
- dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo.

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei rigi RK1, RK15, RK16, RK17, RK18, RK19 e RK20 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1

17.2

Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel **rigo RN32** del quadro RN, oggetto di cessione;
- in ciascuno dei **rigi da RK2 a RK7** devono essere riportati i dati relativi ai soggetti cessionari.

17.3**Cessionario**

- La società o l'ente cessionario delle eccedenze IRPEG, deve indicare:
- nei **righi da RK8 a RK14**, i dati relativi al soggetto cedente e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
 - nel **rigo RK15**, il totale delle eccedenze ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei righi da RK8 a RK14;
 - nel **rigo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (rigo RE20 del Mod. UNICO/99);
 - nel **rigo RK17**, la somma degli importi dei righi RK15 e RK16;
 - nel **rigo RK18**, l'importo di rigo RK17, utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG, relativa alla presente dichiarazione;
 - nel **rigo RK19**, l'importo di rigo RK17 utilizzato in diminuzione del versamento delle rate dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 indicata nel rigo RQ10 del quadro RQ o in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997;
 - nel **rigo RK20**, l'importo di rigo RK17 utilizzato entro la data della dichiarazione per compensare importi a debito di altri tributi e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24);
 - nel **rigo RK21**, l'importo di rigo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei righi RK18, RK19 e RK20.

R18- QUADRO RO - ELENCO DEI SOCI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO

18.1**Generalità**

- Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:
- dei soci di società a responsabilità limitata; **in caso di usufrutto vanno indicati i soci usufruttuari;**
 - degli amministratori della società o dell'ente;
 - dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo della società o dell'ente;
 - dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio.
- Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati: i dati anagrafici; il codice fiscale; la qualifica.
- Con riguardo alla qualifica va indicato:
- A** se trattasi di socio amministratore;
 - B** se trattasi di amministratore non socio;
 - C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

- Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
 - il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica va indicato:

- 1.** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
- 3.** se trattasi di curatore fallimentare;
- 4.** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5.** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 6.** se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8.** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9.** se trattasi di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

R19 - QUADRO RS - PROSPETTI VARI

19.1**Generalità**

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- "Dati relativi all'attività";
- "Dati di bilancio";
- "Composizione del capitale sociale";
- "Perdite di impresa non compensate";

"Conferimenti agevolati";
 "Crediti";
 "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore";
 "Attività secondarie";
 "Agevolazioni territoriali e settoriali";
 "Dividendi di cui all'art. 96 bis del Tuir";
"Operazioni di ristrutturazione bancaria";
"Regolarizzazione delle esistenze iniziali".

Parametri

In caso di esercizio di più attività, per le quali è stata tenuta la contabilità separata relativamente ai dati relativi all'applicazione dei parametri, va compilato un quadro RS (numerato progressivamente) per ogni attività esercitata e nel **rigo RS1** di ciascun quadro va descritta l'attività esercitata e indicato il relativo codice.

I prospetti del quadro RS relativo all'attività prevalente devono contenere i dati riguardanti l'intera attività esercitata, ad eccezione del prospetto dei dati rilevanti ai fini dei parametri in cui vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri RS relativi a ciascuna attività non prevalente, vanno invece compilati solo i prospetti dei dati rilevanti ai fini dei parametri concernenti ciascuna attività non prevalente.

Studi di settore - Esercizio di più attività

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore, in caso di esercizio di più attività contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore, devono compilare un **unico** prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenente i dati relativi all'intera attività commerciale esercitata.

Analoghe modalità di compilazione vanno seguite dai soggetti esercenti più attività contraddistinte da codici di attività non rientranti nel medesimo studio di settore, e in assenza di annotazione separata per ciascuna attività dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti non superino il 20 per cento dei ricavi complessivi.

In caso di esercizio di due o più attività, non comprese nel medesimo studio di settore, per le quali si è tenuta annotazione separata dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vanno compilati tanti quadri RS quante sono le attività esercitate compilando il rigo RS1 e il prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, evidenziando nel rigo RS74, colonna 2, l'eventuale adeguamento alle risultanze dello studio applicato all'attività per la quale si compila il prospetto.

Studi di settore - Esercizio di una attività con più punti di produzione o di vendita

In caso di esercizio di un'attività svolta mediante più punti di produzione o di vendita per i quali è stata tenuta annotazione separata relativamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore, vanno compilati tanti prospetti dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore contenuti nel presente quadro quanti sono i punti di produzione o di vendita, compilando ai fini dell'eventuale adeguamento effettuato per gli studi di settore la colonna 2 del rigo RS74.

19.2

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RS1, campi 1 e 2**, vanno indicati:

- la descrizione dell'attività esercitata, individuata in conformità alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992;
- il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla predetta classificazione delle attività economiche, consultabile presso gli uffici finanziari.

In caso di esercizio di più attività per le quali non è stata tenuta contabilità separata, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. **L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore e i parametri, di un codice dell'attività prevalente diverso da quello precedentemente comunicato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.**

I predetti dati vanno indicati solo se variati rispetto a quelli evidenziati nella precedente dichiarazione.

Se nel periodo d'imposta precedente non è stata presentata la dichiarazione, tale rigo va integralmente compilato.

Ovviamente il contribuente può indicare anche i dati non variati se questa modalità di compilazione risulta più agevole.

Nel **rigo RS2** va indicato:

- **campo 1**, barrando l'apposita casella, se trattasi di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. Gli anni vanno computati considerando soltanto i periodi d'imposta maturati anteriormente all'inizio del periodo d'imposta 1999, assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti o in caso di subentro nelle stesse in conseguenza, ad esempio, di cessioni, conferimenti, fusioni e affitto d'azienda;
- **campo 2**, la quota percentuale dell'ammontare dei ricavi, conseguiti in relazione ad attività di sola lavorazione, senza alcun utilizzo di materiali o impiegando materiali forniti dai committenti;
- **campo 3**:
 - per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per rivenditori di carburante, i ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore di detti beni;
 - per i rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, gli aggi spettanti.

19.3

Dati di bilancio

Il prospetto deve essere compilato soltanto dai soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo lo schema previsto dal D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Gli ammontari da indicare nei righi devono essere desunti dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico redatti secondo i criteri indicati negli articoli 2424 e seguenti del cod. civ., con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste. Quanto alle voci dello stato patrimoniale deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. In caso di non comparabilità, le voci relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

Si precisa che nella sezione "Altri dati" vanno indicati sia gli ammortamenti anticipati effettuati nell'esercizio secondo i criteri di cui all'art. 67, comma 3, del Tuir sia l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Per il passaggio tra bilancio finale espresso in lire e bilancio iniziale espresso in euro si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico (vedere punto 2.3 - "Dichiarazione in euro").

19.4

Composizione del capitale sociale

Il presente prospetto va compilato per indicare la composizione del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) che risulta nel bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione.

In particolare:

- nel **rigo RS42** va indicato l'ammontare del capitale sociale (o fondo di dotazione o patrimoniale) sottoscritto dai soci o partecipanti, ancorché non versato;
- nel **rigo RS43** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve o fondi di rivalutazione;
- nel **rigo RS44** va indicato l'ammontare complessivo delle riserve di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir;
- nel **rigo RS45** l'ammontare complessivo delle riserve di utili;
- nel **rigo RS46** l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta.

19.5

Perdite di impresa non compensate

Nei **righi da RS47 a RS52** vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali, computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano, dopo la compensazione effettuata nel **rigo RN5** del quadro RN.

Nel **rigo RS53** vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

19.6

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che hanno effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) ovvero ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, tenendo conto delle seguenti istruzioni:

- nel **rigo RS54** va indicato: in **colonna 1**, il codice fiscale e in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS55** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e delle passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS56** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- nel **rigo RS57** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righe da RS55 a RS57 i dati riepilogativi mentre il rigo RS54 non deve essere compilato.

19.7

Crediti

In dipendenza del diverso trattamento fiscale delle svalutazioni dei crediti previsto dall'art. 71 del Tuir a seconda dei soggetti che operano le svalutazioni, il prospetto dei crediti è suddiviso in due riquadri: il primo riservato agli enti creditizi e finanziari e alle imprese di assicurazione e il secondo riservato agli altri soggetti (vedere in **Appendice** la voce "Svalutazione e perdite su crediti").

Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione

La **Sezione I** del riquadro è riservata agli enti creditizi e finanziari per l'indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere transitorio dettate dal comma 108 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Nel **rigo RS60, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle perdite su crediti imputate al conto economico dell'esercizio relative ai crediti indicati nel **rigo RS58, colonna 1**, e, nella **colonna 2**, quello delle perdite computate con riferimento al valore fiscale (indicato al **rigo RS58, colonna 2**), per la parte che eccede l'importo imputato al conto economico dell'esercizio; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni dell'art. 66, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RS61, colonna 2**, va indicata la differenza degli importi dei righe RS59 e RS60. Se tale differenza è negativa, la stessa è deducibile tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF45 del quadro RF) e nel rigo va indicato zero.

La **Sezione II** del riquadro va compilata, oltreché dagli enti creditizi e finanziari, dalle imprese di assicurazione per indicare i dati relativi alle svalutazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa a regime.

Nel **rigo RS62, colonna 1**, va indicato l'importo di tutti i crediti iscritti nel bilancio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RS63, colonna 1**, va indicato l'ammontare delle svalutazioni dirette (comprese quelle forfettarie effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 87 del 1992 e dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173 del 1997) diminuite delle rivalutazioni iscritte in bilancio. In **colonna 2** va indicato l'ammontare delle svalutazioni stesse fiscalmente deducibili nell'esercizio, pari allo 0,50 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio al lordo delle svalutazioni e al netto delle rivalutazioni, assunto:

- al netto dei risconti passivi e al lordo dei ratei attivi calcolati sui crediti stessi;
- al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo di imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66 del Tuir;
- al lordo dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria;
- al lordo della contropartita contabile delle rivalutazioni delle operazioni "fuori bilancio" iscritta nell'attivo in applicazione dei criteri previsti dall'art. 103-bis del Tuir.

La differenza fra gli importi di colonna 1 e di colonna 2 del rigo RS63, da indicare nel **rigo RS64**, è ammessa in deduzione in sette quote costanti a decorrere dall'esercizio successivo.

Nel **rigo RS65** va indicato, in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS66** va indicato, in **colonna 1**, l'importo complessivo del fondo per rischi su crediti risultante in bilancio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. Si fa presente che quest'ultimo importo non può eccedere il limite del 5 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS62, colonna 1.

Le **colonne 3 e 4** dei predetti righe vanno utilizzate per indicare i dati richiesti per l'applicazione della normativa a regime relativamente ai crediti per interessi di mora, tenendo conto delle precisazioni che seguono.

Nel **rigo RS59** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 4**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RS60** vanno indicate, in **colonna 3**, le perdite su crediti per interessi di mora dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 4**, quelle deducibili ai sensi del

citato art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore di bilancio dei crediti stessi, aumentato delle svalutazioni non dedotte.

Nel **rigo RS61** va indicata, in **colonna 4**, la differenza tra l'importo di rigo RS59 e quello di rigo RS60. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS62** va indicato, in **colonna 3**, il valore dei crediti per interessi di mora indicato in bilancio e, in **colonna 4**, il valore nominale dei crediti stessi diminuito delle svalutazioni fiscalmente dedotte.

Nel **rigo RS63** va indicato, in **colonna 3**, l'importo delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora dell'esercizio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Nel **rigo RS65** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto. Si ricorda che la somma degli importi di colonna 4 dei rigi RS63 e RS65 non può eccedere l'ammontare dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio.

Nel **rigo RS66** va indicato, in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del fondo di copertura per rischi su crediti per interessi di mora risultanti in bilancio e, in **colonna 4**, quello fiscalmente dedotto.

Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione

Per tali soggetti, il parametro da assumere per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nella **sezione III** occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RB70, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 99 - Quadro RB).

Nel **rigo RS68** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RS69** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS67 e RS68. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RS70** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RS70 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS72 della medesima colonna.

Nel **rigo RS71** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RS71, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS72 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RS71.

Nel **rigo RS72**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71 del Tuir, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle colonne 3 e 4, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora.

19.8

Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati necessari per l'applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore sono stati approvati esclusivamente per talune attività d'impresa (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati).

I soggetti nei confronti dei quali operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi ovvero cause di esclusione previste dalla legge devono compilare l'apposita casella indicando i seguenti codici:

- 1 produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2 esercizio di più attività;

- 3 società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- 4 società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 5 periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 6 **altre cause di esclusione.**

Con riferimento alle attività economiche esercitate nel settore del commercio e nel settore dei servizi, la condizione di inapplicabilità di cui al codice 1 si verifica nel caso di esercizio dell'attività d'impresa svolta attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione (diversi, quindi, ad esempio, dai depositi, magazzini, ecc.) per i quali non è stata tenuta contabilità separata, ad esclusione delle ipotesi in cui sono esercitate attività comprese negli studi di settore SM03A, SM03B, SM03C, SM03D, SG39U, SG50U, SG61A, SG61B, SG61C, SG61D, **SG61E, SG61F, SG61G, SG61H, SG68U, **SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E**, SG70U e **SG71U** (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi di settore approvati).**

Con riguardo, invece, alle attività economiche del settore delle manifatture, la predetta condizione di inapplicabilità sussiste nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione, per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Più precisamente, la menzionata condizione di inapplicabilità sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

La condizione di inapplicabilità di cui al **codice 2** si verifica nel caso di imprese che esercitano due o più attività, non rientranti nel medesimo studio di settore, **e per le quali non si è tenuta contabilità separata**, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti superi il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di esclusione di cui al **codice 5** si verifica qualora l'azienda si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività. Al riguardo, si precisa che per periodo di non normale svolgimento dell'attività si intende:

- a) il periodo nel quale l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. Si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione è considerato di cessazione dell'attività;
- b) i periodi nei quali la società non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

In presenza di altre cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore (inizio e cessazione attività, ricavi superiori a 10 miliardi, pari a euro 5.164.568,99, ecc.) va indicato il codice 6.

Ai fini della compilazione dei campi "Numero progressivo dell'unità produttiva" e "Codice studio di settore" del rigo RS73 si rinvia alle istruzioni contenute al punto 8 dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

In sede di compilazione del presente prospetto occorre tener conto anche delle eventuali precisazioni contenute nei decreti di approvazione dei modelli mediante i quali saranno comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (per ulteriori approfondimenti vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RS74** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del

l'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, pertanto:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

Nell'apposito spazio all'interno del rigo il contribuente ha facoltà di indicare l'ammontare di detti ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche in sospensione d'imposta.

Nel **rigo RS75** va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lettera d) del comma 1 del menzionato art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi).

Nel **rigo RS76** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nell'apposito spazio **va indicato** il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti.

Nel **rigo RS77** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) evidenziando nell'apposito spazio il valore delle rimanenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso Tuir.

Nel **rigo RS78** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale. Nell'apposito spazio **vanno indicate** le esistenze iniziali relative a prodotti finiti. **Le esistenze iniziali vanno indicate tenendo conto dell'adeguamento eventualmente effettuato ai sensi dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge n. 488 del 1999.**

Nel **rigo RS79** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 1999 relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, evidenziando nell'apposito spazio il valore delle esistenze in esame valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Tuir.

Nel **rigo RS80** va indicato il costo per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RS81** vanno indicati i costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati tra i costi presi in considerazione ai fini della compilazione del rigo in esame quelli di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo. A titolo esemplificativo, in questo rigo vanno incluse: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali viene appaltata in tutto o in parte la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al **rigo RS88** "Spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate all'interno del rigo in esame. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto.

Nel **rigo RS82** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Al riguardo si precisa che si considerano spese direttamente afferenti all'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da una impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di una attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel rigo in oggetto, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al **rigo RS88** "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità.

Nel **rigo RS83** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. Con riferimento al requisito della prevalenza, si precisa che, non è possibile, in concreto, più di una partecipazione prevalente agli utili con riferimento alla medesima persona. Nell'apposito spazio del rigo RS82, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui gli associati che prestano prevalentemente lavoro hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa. Nel caso di più associati deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun associato ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due associati, di cui uno ha prestato prevalentemente lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, dovrà essere indicato il numero 14.

Nel **rigo RS84** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, ad eccezione di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati, nonché le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad 1 milione di lire, **pari a euro 516,46**. Negli appositi spazi va indicata la quota di ammortamento relativa al valore di avviamento e agli immobili.

Nel **rigo RS85** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento anticipato.

Nel **rigo RS86** vanno indicate le maggiori quote dedotte a titolo di ammortamento accelerato ai sensi dell'art. 67, comma 3, primo periodo, del Tuir.

Nel **rigo RS87** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali esclusi gli immobili, riportando nell'apposito spazio l'ammontare degli oneri finanziari.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "Valore dei beni strumentali" da indicare al **rigo RS89, colonna 1**) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RS88** vanno indicate le spese sostenute per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministra-

zione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi alla attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti e i compensi agli amministratori;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate tra le spese in oggetto solo se le stesse non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi ai soci);
- tra i consumi di energia vanno ricomprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc.) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali. Rientrano tra i consumi in esame anche quelli relativi al gasolio utilizzato per i natanti delle imprese esercenti l'attività di pesca;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Nel **rigo RS89, colonna 1**, va indicato il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, **pari a euro 516,46**, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili. Si ricorda che, per effetto dell'art. 2, comma 1, del DPR 9 dicembre 1996, n. 695, le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel libro degli inventari;
- il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dell'articolo 36-bis del DPR n. 633 del 1972 e in quella di pro-rata di detraibilità inesistente determinato applicando i criteri di cui all'articolo 19-bis dello stesso DPR n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi del pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè con valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Per le autovetture, le autocaravan, i ciclomotori e i motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa si assume il costo fiscalmente rilevante di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito della agevolazione prevista dall'art. 3 del DL n. 357 del 1994 convertito dalla legge n. 489 del 1994.

Nella **colonna 2**, va indicato il valore dei beni strumentali riferibile a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers ed i sistemi telefonici elettronici acquistati anteriormente al 1° gennaio 1994.

Nella **colonna 3**, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:

- a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
- b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
- c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
- d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
- e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
- f) trasporto di merci su strada (codice 60.25.0);
- g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
- h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).

Ai fini della determinazione dei valori di cui alle colonne 2 e 3 occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore in colonna 3 non va indicato se la riduzione non spetta.

19.9

Attività secondarie

Nel caso in cui vengano esercitate anche altre attività d'impresa, diverse da quella prevalente, indicarne nel **rigo RS90** i codici di attività e, in percentuale, l'incidenza dei ricavi conseguiti in riferimento a ciascuna attività secondaria rispetto ai ricavi complessivi derivanti da tutte le attività d'impresa svolte dal contribuente. È possibile indicare sino a tre attività secondarie. In presenza di un maggior numero di attività, va utilizzato un ulteriore quadro.

Si precisa che l'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri, di una o più attività non prevalenti non precedentemente dichiarate all'Amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972; in tal caso non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

19.10

Agevolazioni territoriali e settoriali

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella **colonna 1** le società o gli enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nell'apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.

Le società o gli enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni.

Nella **colonna 2** deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F** a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione, **che venga riconosciuta in base a disposizioni di legge.**

Nella **colonna 3** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione.

Nella **colonna 4** va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno **2000**.

Nella **colonna 5** va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto il reddito agevolato.

Nella **colonna 6** va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno che sia informato il competente Ufficio delle imposte, ovvero l'ufficio delle entrate ove attivato, al quale (e non al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta dell'agevolazione) deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di richiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo. Per ulteriori chiarimenti vedere la circolare n. 88/E del 14 giugno 1994.

Tabella E) – Tipo di agevolazione

Codice	Leggi agevolative
Mezzogiorno	(T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; DL 11 luglio 1988, n. 258, conv. dalla legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, DL 23 giugno 1995, n. 244, conv. dalla legge 8 agosto 1995, n. 341).
10	Esenzione totale IRPEG (art. 14, comma 5, legge 1° marzo 1986, n. 64)
11	Riduzione IRPEG (art. 105, comma 1, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
Province di Trieste e Gorizia	
40	Riduzione IRPEG (art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 26)
Altri territori	(legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)
60	Esenzione IRPEG (legge 10 maggio 1983, n. 190)
61	Riduzione IRPEG (art. 11, comma 1, legge 2 maggio 1990, n. 102)
Cooperative agricole e della piccola pesca	
70	Esenzione IRPEG (artt. 10 e 11 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)

Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice	
A	Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta;
B	Agevolazione richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi;
C	Agevolazione richiesta con apposita istanza;
D	Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio;
E	Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione;
F	Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge.

19.11**Operazioni di ristrutturazione bancaria**

Nell'ambito delle operazioni disciplinate dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 23, comma 1, di detto decreto. L'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo a tale aggregazione e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal citato comma 1. Per le operazioni perfezionate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione va barrata la casella di colonna 1 del rigo RS95; per quelle perfezionate nel periodo d'imposta precedente va barrata la casella di colonna 2 di tale rigo.

19.12**Regolarizzazione delle esistenze iniziali (art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)**

Per effetto dell'art. 7, commi da 9 a 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'art. 59 del Tuir.

Tale adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di contestazione redatti e sugli accertamenti notificati fino al 1° gennaio 2000.

I soggetti interessati all'adeguamento dovranno procedere alla compilazione della Sez. I, per l'iscrizione delle esistenze iniziali, e della Sez. II, per l'eliminazione delle esistenze iniziali.

Per l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse va utilizzato il rigo RS96, nel quale va indicato:

– colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;

- colonna 2, il valore delle esistenze omesse relative ai beni di cui all'art. 59 del Tuir.
- colonna 3, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 12 dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento dell'importo di colonna 2.

Per l'eliminazione delle esistenze iniziali va utilizzato il rigo RS97, nel quale va indicato:

- colonna 1, il valore delle esistenze iniziali che si intende regolarizzare, nell'importo risultante dalle scritture contabili prima della regolarizzazione;
- colonna 2, il maggior importo relativo ai beni di cui all'art. 59 del Tuir, che si intende eliminare, derivante da quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- colonna 3, il coefficiente di maggiorazione che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale, tenendo conto degli studi di settore e dei parametri;
- colonna 4, il prodotto tra l'importo di colonna 2 e il coefficiente di colonna 3, che rappresenta l'ammontare dei ricavi presuntivamente omessi;
- colonna 5, l'aliquota media IVA riferibile all'anno 1999, che dovrà essere calcolata dal contribuente, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad IVA ovvero soggette a regimi speciali, in base al rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
- colonna 6, l'importo dell'IVA dovuta ai sensi del comma 11, lett. a), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, determinato applicando l'aliquota media di colonna 5 all'importo di colonna 4;
- colonna 7, l'importo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP, dovuta ai sensi del comma 11, lett. b), dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999, pari al 30 per cento della differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 2.

L'impresa, qualora eserciti attività per le quali sono stati determinati coefficienti differenziati, dovrà utilizzare anche il rigo RS98, indicando i dati richiesti per le esistenze iniziali da eliminare riferibili a ciascuna attività.

Nel rigo RS99 va indicato l'importo totale delle imposte dovute, pari alla somma tra l'importo di rigo RS96, colonna 3, e gli importi dei rigi RS97 e RS98, colonne 6 e 7.

Si fa presente che, per effetto del comma 13 dell'art. 7 in esame, l'adeguamento delle esistenze iniziali si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi.

Qualora le imposte complessivamente dovute non superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento dell'importo dovuto. In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS100, colonne prima e seconda.

Qualora le imposte complessivamente dovute superino i 10 milioni di lire, pari a euro 5.164,57, il versamento può essere effettuato in rate, la prima delle quali di ammontare pari a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28; la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiore, ad esclusione dell'ultima, a 5 milioni di lire, pari a euro 2.582,28.

In tal caso il contribuente dovrà indicare gli importi delle rate nel rigo RS100, colonne da prima a sesta.

Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento.

Si fa presente che al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

R20 - QUADRO RY - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA

20.1

Generalità

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3, del Tuir - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquistate separatamente dai titoli medesimi; per tali cedole deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza; per le cedole acquistate separatamente la data va riferita ai titoli.

Nel **campo 3**, va indicata la denominazione del titolo; per le cedole acquistate separatamente la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

Nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, acquisite separatamente prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

R21 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

21.1

Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito;
- interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- proventi derivanti da accettazioni bancarie;
- altri redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
- interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie e successioni, i rigi da RZ42 a RZ52 devono essere compilati solo sul primo quadro.

■ Dichiarazione in lire

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ Dichiarazione in euro

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, compresi i totali, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di

troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

■ Operazioni societarie straordinarie e successioni

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

21.2

Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito

Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonché dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- B** interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi, nonché sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- C** interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito di qualunque durata, nonché sui depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento;
- D** interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
- E** interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento.

ATTENZIONE Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, ha soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41, comma 2, lettera a), del Tuir, che equiparava alle obbligazioni i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima della predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo **prospetto B**.

Si ricorda altresì che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella **colonna 2** sono quelli addebitati al conto economico della banca o ente dichiarante, ancorché non corrisposti.

21.3

Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, indicare avendo cura di inserire nella **colonna 1** (causale) il corrispondente codice:

- A** gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi anteriormente al 30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali continuano ad applicarsi - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 come modificato dall'art. 3, comma 114, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- B** gli interessi, premi e altri frutti, relativi a titoli obbligazionari e similari, emessi a partire dal

30 giugno 1997 da società ed enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani ovvero da quote, ai quali si applica l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;

- C** i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973.
- D** i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti ai quali continuano ad applicarsi - ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - le disposizioni vigenti al 1° luglio 1998;
- F** gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e simili previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, per i quali - ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto - resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e simili soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, deve essere compilato il Mod. 770 quadro SQ.

ATTENZIONE Nella **colonna 2** del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e simili scadute nel periodo d'imposta, nonché i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorché non corrisposti.

21.4

Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti da società cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216.

21.5

Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito e delle obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti e dei depositi, conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

21.6

Prospetto E - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

21.7

Prospetto F - Proventi derivanti da accettazioni bancarie

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), assoggettati alla ritenuta del 27 per cento.

21.8

Prospetto G - Altri redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale corrisposti a non residenti e in particolare:

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;

- gli interessi e i redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il D.M. 24 aprile 1992.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770 quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs n. 461 del 1997.

21.9**Prospetto H - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché di mutuo titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Vanno altresì riportati i dati relativi alle ritenute effettuate nel mese di dicembre 1999 dagli intermediari di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 1999. In tal caso nella **colonna 1** (causale) indicare "ritenute ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 259/99".

21.10**Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

21.11**Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli simili**

Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli simili con scadenza non inferiore a 18 mesi, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione.

Indicare nella **colonna 1**, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi.

Nella **colonna 2**, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

21.12**Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti**

Nel presente prospetto vanno indicate le ritenute operate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti.

Devono, inoltre, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti delle ritenute di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, relative a proventi corrisposti nel periodo d'imposta e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999. Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte, anche nel caso di versamenti per i quali nel modello di pagamento è prevista l'indicazione del solo anno di riferimento.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Qualora nel modello di pagamento sia stato erroneamente indicato il codice tributo, nel presente riquadro deve essere compilato un rigo per riportare i dati desunti dal modello di pagamento. Si precisa che in tale rigo non devono essere compilati i punti 2, 3, 4 e 5. Va, inoltre, compilato un ulteriore rigo nel quale indicare, nei punti 1, 2, 3, 10, e 11, i dati relativi alla ritenuta effettivamente operata.

Nel **punto 3** va indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

Al riguardo, si precisa che l'eccedenza che il sostituto può utilizzare a scomputo di successivi versamenti è quella evidenziata nel rigo RZ43 del presente quadro, al netto di quanto utilizzato

in sede di compensazione di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo RZ44 del presente quadro), nonché quella che si è generata a seguito di versamenti relativi al periodo d'imposta, effettuati per errore in misura eccessiva (evidenziata nel rigo RZ45 del presente quadro). Nel medesimo punto 3 va, altresì, indicato l'importo dell'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 derivante dal Mod. 770, utilizzato nella presente dichiarazione ed evidenziato nel rigo RZ48.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti delle ritenute indicate nel precedente punto 2, derivante da restituzioni effettuate dallo stesso sostituto (evidenziato nel rigo RZ46 del presente quadro) di ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute.

Nel **punto 5** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzato a scomputo di versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2, evidenziato nel rigo RZ47 del presente quadro.

Nel **punto 6** va riportato l'importo versato che va desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato. Se il versamento è stato effettuato in Euro, gli importi dei punti 6 e 7 devono essere riportati in unità di Euro e deve essere barrata la casella del **punto 9**.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti comprensivi di interessi per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o per la regolarizzazione disposta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 259 del 1999, nel punto 6 va riportato l'importo complessivamente versato e nel successivo punto 7 l'ammontare degli interessi versati. Nell'ipotesi di ravvedimento operoso, inoltre, il sostituto deve compilare uno specifico rigo nel quale riportare, nel punto 6, l'importo della sanzione versata, e, nel punto 10, il codice tributo utilizzato per il versamento.

Per la compilazione del **punto 8** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alla regolarizzazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- C** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- D** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
- E** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111;
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44;
- H** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanata a seguito dell'evento sismico verificatosi nelle regioni Marche ed Umbria;
- K** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato;
- L** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;
- M** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 120 del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;
- N** – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte, altre somme.

Nel **punto 10** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio.

Nel **punto 12** deve essere indicato il codice **T** se il versamento è stato eseguito presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ovvero il codice **F** se effettuato con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.

21.13**Prospetto P -
Versamenti
dell'imposta
sostitutiva di
cui all'art. 7
del D.Lgs.
21 novembre
1997, n. 461**

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti abilitati alla gestione di masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa e che hanno applicato l'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, sul risultato della gestione. In particolare, i soggetti tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti: banche e società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, iscritte nell'albo di cui all'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, residenti in Italia, nonché stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, iscritte nel predetto albo.

In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il mese di dicembre ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione e l'anno solare di riferimento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri proventi maturati nell'anno solare di riferimento, al netto delle minusvalenze e delle perdite dell'esercizio precedente;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata.

Per la compilazione dei restanti punti vedere le istruzioni fornite per la compilazione delle corrispondenti voci del paragrafo relativo al prospetto N "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti".

Devono, infine, essere indicati i dati relativi alla regolarizzazione, effettuata entro il 2 novembre 1999 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 21 luglio 1999 n. 259, degli omessi, ritardati o insufficienti versamenti di imposte sostitutive relative a proventi maturati nel periodo d'imposta e i cui termini di versamento sono scaduti alla data del 21 giugno 1999.

21.14**Prospetto dei
crediti d'imposta
utilizzati per il
versamento delle
ritenute**

Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dai versamenti elencati nel **quadro RZ**, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 8 "Note" del riquadro "Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti", nei corrispondenti punti del **rigo RZ42** deve essere indicato l'importo relativo.

21.15**Riepilogo delle
compensazioni**

Nel presente prospetto devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate relativamente ai versamenti indicati nel **quadro RZ** della presente dichiarazione.

Nel **rigo RZ43** deve essere indicato l'importo dell'eccedenza, evidenziata nel rigo RZ45 del quadro RZ della precedente dichiarazione, che si è chiesto di utilizzare in compensazione.

Nel **rigo RZ44** deve essere indicato l'ammontare dell'eccedenza di cui al precedente rigo RZ43, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito derivanti da altri tributi (o anche IRPEG) e contributi e riportato nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento (Mod. F24).

Nel **rigo RZ45** va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso.

Nel **rigo RZ46** va riportato l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o dall'intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate e non dovute.

Nel **rigo RZ47** va riportato il totale dei crediti d'imposta utilizzati per il versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive di cui al presente quadro, indicati nei punti 1 e 2 del rigo RZ42.

Nel **rigo RZ48** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'eccedenza (sempreché non chiesta a rimborso) dell'anno precedente, risultanti dalla dichiarazione Mod. 770 e utilizzati nel presente quadro.

Nel **rigo RZ49** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, e delle somme restituite risultanti dal presente quadro e utilizzate nel Mod. 770. Per i periodi d'imposta non coincidenti con l'anno solare, indicare nelle apposite caselle dei righi RZ48 e RZ49 l'anno d'imposta del Mod. 770.

Nel **rigo RZ50** va indicato l'importo complessivo delle eccedenze, comprese quelle risultanti dalla precedente dichiarazione, non chieste a rimborso e non utilizzate in compensazione nel modello F24, delle somme restituite e dei crediti d'imposta utilizzati nel quadro RZ della presente dichiarazione e l'importo indicato nel rigo RZ48. In tale rigo non deve essere quindi ricompreso quanto esposto nel rigo RZ49.

Nel **rigo RZ51** va indicato l'importo residuo delle eccedenze che si chiede di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute e di imposte sostitutive relativi al successivo periodo d'imposta, senza esporre la compensazione nel Mod. F24. L'importo da indicare deve essere al netto di quanto esposto nel rigo RZ49.

Nel **rigo RZ52** va indicato l'importo residuo delle eccedenze di cui al presente riepilogo relativamente al quale si chiede il rimborso.

R22 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI - RATEIZZAZIONI

22.1

Generalità

Il quadro RX è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza riguardante la richiesta di rateizzazione.

22.2

Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei **righe da RX1 a RX10**, indicare:

- in **colonna 1**, qualora non venga esperita la procedura di rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, l'importo eventualmente versato in eccedenza della somma dovuta; tale importo deve essere ripartito tra le colonne 2 e/o 3;
- in **colonna 2**, l'importo di cui si chiede il rimborso. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato il rimborso chiesto al Concessionario, già esposto nel **rigo VR4** del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva;
- in **colonna 3**, l'importo dei crediti risultanti dalla dichiarazione che non viene chiesto a rimborso. Tale importo può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 o computato in detrazione nell'anno successivo. L'importo indicato in colonna 3 può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il contribuente intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire i versamenti relativi al 2000, senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

Nel **rigo RX1** indicare il credito di **rigo RN30** del quadro RN al netto dell'importo ceduto a società o enti del gruppo (**rigo RN32** del quadro RN), e di quello utilizzato per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997 (**rigo RQ11** del quadro RQ).

Nel **rigo RX9, colonna 2**, indicare l'eccedenza di imposta chiesta a rimborso risultante dal quadro RZ, **rigo RZ52**, e in **colonna 3**, l'eccedenza di imposta da utilizzare in compensazione risultante dal quadro RZ, **rigo RZ51**.

Il **rigo RX10** deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che hanno presentato il Mod. UNICO anche in qualità di sostituto di imposta.

Nel **rigo RX10, colonna 2**, indicare l'importo chiesto a rimborso e risultante dal **rigo ST34** del quadro ST.

Deve, altresì, essere indicato, nella **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione e risultante dal **rigo ST33** del quadro ST.

In presenza di richieste di rimborso il contribuente può richiederne l'effettuazione in Euro barrando l'apposita casella posta nel **rigo RX11**. La scelta ha effetto su tutti gli importi indicati nella colonna 2, ad eccezione del rimborso IVA per il quale la scelta viene evidenziata nel modello VR in corrispondenza del **rigo VR5**. Non è possibile per i crediti relativi a imposte risultanti dalla medesima dichiarazione richiederne il rimborso parte in Euro e parte in Lire.

22.3

Riepilogo IVA

Nel **rigo RX12** deve essere indicato, nella **colonna 1**, l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al **rigo VL21** (IVA a debito) il credito d'imposta eventualmente utilizzato (**rigo VL22**) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (**rigo VL23**).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, ecc.), che comportano la compilazione di più sezioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante), nella colonna 1 del **rigo RX12** deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito e la somma degli importi a credito indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL. Si ricorda che i singoli importi a debito sono calcolati per ogni soggetto, con i criteri sopra illustrati (**righe: VL21 - VL22 + VL23**).

Nella **colonna 2** dello stesso **rigo RX12** deve essere indicato l'importo versato come saldo annuale IVA in unica soluzione o l'importo delle rate versate entro la data di presentazione della dichiarazione al netto degli interessi. Tale importo deve coincidere con quello indicato nella colonna "Importi a debito versati" del Mod. F24, in corrispondenza del codice tributo relativo al versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.

22.4**Rateizzazione dei versamenti**

Nel **rigo RX13, colonna 1**, i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rateizzare il versamento annuale dell'IVA, devono indicare il numero delle rate; nella **colonna 2** devono essere indicate il numero di rate, relative alle altre imposte. Si rinvia per ulteriori chiarimenti al paragrafo 23.4 "Rateizzazione".

R23 – CRITERI GENERALI: VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEIZZAZIONE

23.1**Versamenti**

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione alle agenzie postali, agli sportelli bancari, agli intermediari abilitati ed alla società del gruppo che ne curano la trasmissione. Entro tale termine devono essere eseguiti anche i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni trasmesse direttamente in via telematica, senza avvalersi di intermediari o di società del gruppo.

I versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell'Irap, con termine di presentazione ordinariamente scadente nel periodo 1° gennaio - 31 maggio sono stabiliti al 31 maggio.

Ad esempio:

1. Società con esercizio coincidente con l'anno solare tenuta all'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e che abbia approvato il bilancio in data 20 aprile. La società può presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2000 ed effettuare i versamenti entro tale data.
2. Società con esercizio coincidente con l'anno solare il cui bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In caso di approvazione in data 22 maggio, la società deve presentare la dichiarazione ed effettuare i versamenti entro il 22 giugno.

Le società che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per la effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 16 marzo devono maggiorare tale importo dello 0,40% per mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio e all'1,20% se effettuato entro il 31 maggio;
- nell'esempio n. 2, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 16 giugno e all'1,60% se effettuato entro il 22 giugno.

ATTENZIONE I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno lire 20.000, **pari a euro 10,33**, ad eccezione dell'Iva il cui importo minimo da versare è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irrpeg, Irap, imposte sostitutive, Iva) utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiali, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tenere presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di lire 20.000, **pari a euro 10,33**), è pari a lire 2.000, **pari a euro 1,03**;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- in caso di versamenti relativi a liquidazioni periodiche trimestrali e spostamento del versamento del saldo dell'IVA dal 16 marzo al 31 maggio gli interessi nella misura dell'1,50% dovuti dai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999 n. 542 (già art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 633/72) e la maggiorazione dello 0,40% devono essere indicati cumulativamente all'importo dell'IVA da versare nella colonna «importi a debito da versare» della sezione «Erario».

23.2

Acconti

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 239 del 1996).

L'art. 2, comma 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11".

Detta disposizione comporta che i soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dallo stesso art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999, devono commisurare l'acconto considerando l'imposta che avrebbero liquidato per il periodo d'imposta precedente se non avessero fruito della riduzione d'imposta ovvero, ove si avvalgano del c.d. metodo "previsionale", l'imposta che liquiderebbero per il periodo d'imposta per il quale viene computato l'acconto, se non fruissero dell'agevolazione.

Tale criterio di computo dell'acconto è applicabile con riferimento ai periodi per i quali si applica l'agevolazione (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 133 e per il successivo). Pertanto, per il secondo di tali periodi (2000, per i soggetti che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), la disposizione in commento opera per quei soggetti che hanno fruito dell'agevolazione per il 1999 e/o per quelli che, ritenendo di fruire dell'agevolazione per il 2000, intendono calcolare l'acconto con il metodo "previsionale".

Si fa presente che, per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 all'art. 6 del D.Lgs. n. 466 del 1997, la riduzione al 7% dell'aliquota ai fini D.I.T. non è più applicabile ai soggetti aventi un patrimonio netto (così come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio) superiore a 500 miliardi di lire, pari a euro 258.228.449,54. Tale modifica non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'Irpeg relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 già versati alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 505 del 1999.

23.3

Compensazione

In base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal modello UNICO 2000 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo di imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di im-

sta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprech , naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulter  effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

ATTENZIONE Il modello di pagamento (F24) consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Il contribuente che opera la compensazione   perci  tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In tal caso, la mancata presentazione della delega comporta l'irrogazione della sanzione di lire 300.000, **pari a euro 154,94**. Nessuna penalit    dovuta nel caso di modello F24 con saldo zero presentato spontaneamente entro tre mesi dal termine originario.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997  , fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni, **pari a euro 258.228,45**, per ciascun anno solare (art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 241 del 1997 e art. 24, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza pu  essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero pu  essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX1 a RX10 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX10 del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente pu  utilizzare (compresa detrazione).

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha gi  compensato alla data di presentazione della dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare o ha gi  compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sar  o   gi  stata utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2000 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

  consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Il contribuente pu  avvalersi del tipo di compensazione che ritiene pi  indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorit  e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche Iva risulta un debito il contribuente che non ha ancora effettuato il versamento risultante dal modello UNICO pu  indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Iva risultante dalla dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito Iva andr  indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito risultante dalla dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", andr  indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "importi a credito compensati" andr  indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 3, il credito Iva andr  indicato al lordo degli importi gi  utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente può indifferentemente:

- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;
- utilizzare il credito Irpeg per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna relativa agli importi a debito versati, andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione. **Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di 500 milioni, pari a euro 258.228,45, se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.**

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 3, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

ATTENZIONE I crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'Iva detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del detto decreto n. 241.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 1999/2000 (in scadenza al 16 febbraio 2000) potrà essere utilizzato per compensazione dal 16 febbraio 2000 fino al 15 febbraio 2001. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla suddetta data del 15 febbraio 2001 sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

23.4

Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Sono esclusi dalla rateizzazione gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo o di acconto (compresa l'Irap e tenuto conto di quanto successivamente precisato in relazione all'Iva).

Il numero delle rate di pari importo deve corrispondere a quello indicato nel modello di dichiarazione (rigo RX13 del quadro RX).

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa. Ad esempio, se è stato rateizzato il saldo dell'Iva annuale (il numero di rate va indicato nella casella 1 del rigo RX13)

è possibile effettuare il versamento delle altre imposte sia in unica soluzione sia scegliendo un diverso numero di rate (tale numero va indicato nella casella 2 del suddetto rigo RX13). Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per l'effettuazione dei pagamenti. Qualora la prima rata di versamento scada il 31 maggio (come per le dichiarazioni con termine di scadenza originario compreso nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2000), la seconda scade il successivo 16 giugno. In tal caso gli interessi sono dovuti in misura forfetaria indipendentemente dal giorno del versamento e vanno calcolati con la formula $Cit/36000$ in cui t è uguale al numero dei giorni, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrenti tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata (nel caso di specie 16 giorni). Il risultato va arrotondato alla seconda cifra decimale come indicato nelle seguenti tabelle.

ATTENZIONE Gli interessi per la rateazione sono del 6 per cento annuo, pari allo 0,50% mensile.

Pertanto:

- la seconda rata deve essere aumentata dello 0,27% a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 1° al 16 giugno;
- la terza rata deve essere aumentata dello 0,77% (0,27%+0,50%), a prescindere dal giorno in cui si esegue il versamento nel periodo compreso dal 17 giugno al 17 luglio.

Rata	Scadenza	Interessi %
1ª	31/5	0
2ª	16/6	0,27
3ª	17/7	0,77
4ª	16/8	1,27
5ª	18/9	1,77
6ª	16/10	2,27
7ª	16/11	2,77

In riferimento al secondo degli esempi contenuti nel paragrafo 23.1, nel quale il bilancio risulta approvato in data 22 maggio, considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei relativi versamenti viene a scadere il 22 giugno, la società può versare la prima rata entro tale data. La seconda rata (il cui importo, uguale a quello della prima, è costituito dal debito diviso per il numero delle rate prescelto) dovrà essere versata entro il 17 luglio con una maggiorazione dello 0,40%, rapportata a giorni 24 tenuto conto che il 16 luglio è festivo, e le successive rate saranno maggiorate di un ulteriore 0,50% per ogni rata.

III - ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2000

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti ed integrazioni alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2000, già pubblicate nel supplemento n.7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 2000.

A) Istruzioni per i contribuenti che devono comprendere la dichiarazione IVA nell'ambito della dichiarazione unificata- modello UNICO 2000 (per l'elenco dei soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma" vedasi par. 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA/2000)

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono identici a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio** contenente il **quadro VX** (determinazione dell'IVA da versare o del credito di imposta). Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2000 - deve essere utilizzato il frontespizio di tale modello (e le relative istruzioni) ed i dati contenuti nel quadro VX devono essere indicati nel **quadro RX** del modello unificato.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro

VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – modello UNICO 2000, ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.

- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2000 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il **modello VR –2000** con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari** (uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio), **entrambi sottoscritti in originale**. Da quest'anno infatti i modelli non riportano più l'indicazione specifica "copia per il contribuente", "copia per il concessionario" e "copia per l'Ufficio", in quanto, come già precisato nella parte generale, sono resi disponibili dal Ministero delle Finanze in formato elettronico nell'apposito sito *Internet* dal quale possono essere prelevati.

Si ricorda inoltre che l'importo del rigo **VR4** del modello VR-2000 deve corrispondere a quello indicato nella colonna 2 del rigo **RX2** e la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 3 del rigo **RX2** deve corrispondere all'importo indicato nel rigo **VL20** aumentata dell'eventuale eccedenza di versamento indicata nella colonna 1 del rigo **RX2**.

B) Ulteriori istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA riservate sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO/2000 sia ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA "in via autonoma".

- **Stampa dei modelli.** E' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentite, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.
- **Indicazione della partita IVA.** Tutti i contribuenti, titolari di partita IVA, devono in ogni caso indicare la propria partita IVA sul frontespizio del modello UNICO/2000 anche se non tenuti alla compilazione del modulo IVA.
- **Esercizio di più attività svolte da produttori agricoli esonerati.** Si chiarisce che nel caso di esercizio di più attività da parte di produttori agricoli, di cui una agricola in regime di esonero, ai sensi dell'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del D.P.R. n.633 del 1972, non sussiste l'obbligo di inserire, nella dichiarazione IVA da presentare, il modulo relativo all'attività agricola svolta nel suddetto regime di esonero.
- **Rigo VA4.** I soggetti esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sulle provvigioni liquidate ai rivenditori dei documenti di viaggio (ris. min. n. 111/E dell'8 luglio 1999). Pertanto, l'ammontare dell'imposta corrisposta sulle citate provvigioni deve essere incluso nel quadro VF tra l'ammontare degli acquisti effettuati alla corrispondente aliquota, fermo restando che la relativa imposta a debito non deve essere inclusa nel quadro VE, ma direttamente nel rigo VL2.
- **Rigo VA11.** I contribuenti che intendono agli effetti dell'IVA, adeguare i corrispettivi al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore, possono effettuare tale adeguamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
 - *adeguamento fuori dichiarazione.* La maggior imposta dovuta, che ovviamente non deve essere compresa nel quadro VE della dichiarazione, è versata separatamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice tributo per il versamento;
 - *adeguamento in dichiarazione.* In tal caso, sia i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA in via autonoma sia i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA - modello UNICO/2000 - indicano il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base ai parametri o agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 1999) e la relativa imposta nel rigo VA11. Gli importi indicati nel citato rigo devono, inoltre, essere inclusi nel quadro VE alla aliquota corrispondente ovvero, in caso di effettuazione di operazioni soggette a più aliquote, nel rigo relativo all'aliquota più prossima a quella media calcolata secondo le modalità illustrate nella circolare n. 117/E del 13 maggio 1996. In quest'ultima ipotesi occorre riportare, nel rigo delle variazioni ed arrotondamenti d'imposta, la differenza eventuale tra l'imposta calcolata sul maggior imponibile con l'aliquota del quadro VE utilizzata e l'imposta effettivamente dovuta sulla base dell'aliquota media.Si precisa che le opzioni per particolari regimi d'imposta o per l'effettuazione di liquidazioni e relativi versamenti con cadenza trimestrale già operate dal contribuente rimangono comunque valide anche quando il nuovo volume d'affari per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore superi il limite previsto per l'adozione di detti regimi.

Inoltre, nel caso in cui il versamento della maggior imposta per detto adeguamento venga fatto nei termini della presentazione dell'UNICO/2000 (30 giugno 2000), sul relativo importo non devono essere calcolati gli interessi dello 0,40% dovuti sul saldo dell'IVA per il differimento di tale versamento dal 16 marzo 2000 al 30 giugno 2000. Nel caso di adeguamento in dichiarazione annuale, la maggiore imposta per tale regolarizzazione confluisce nell'IVA dovuta a saldo, da versare con il codice tributo di quest'ultima. Si pone in evidenza, infine, che qualora dalla dichiarazione emerga un credito, l'inclusione dell'adeguamento nella dichiarazione comporta un'automatica compensazione della maggior imposta risultante che, altrimenti, dovrebbe essere versata autonomamente.

- **Quadro VF.** Gli acquisti indicati al **rigo VF17** – cioè quelli annotati nel 1999 ma per i quali non si è verificata la detraibilità dell'imposta nel corso dello stesso anno – non devono essere compresi nei rigi da VF1 a VF9; invece, gli acquisti indicati al **rigo VF18** – cioè quelli registrati nell'anno precedente per i quali si è verificata la detraibilità nel 1999 – devono essere compresi anche nei rigi da VF1 a VF9 in corrispondenza della relativa aliquota.
- **Quadro VG.** I contribuenti che adottano metodi o regimi diversi per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, previsti in più sezioni del quadro VG, **devono compilare più moduli** (e non soltanto diversi quadri VG) riportando i vari dati distintamente come in caso di tenuta di più contabilità separate. Nel caso di effettuazione di operazioni esenti puramente occasionali unitamente all'adozione di uno dei particolari regimi di determinazione dell'IVA detraibile previsti nel quadro VG, la sezione 4 (operazioni esenti) non deve essere compilata e tali operazioni devono essere comprese unicamente nel rigo VE22. Inoltre, il contribuente che abbia adottato uno dei regimi speciali o particolari metodi di determinazione dell'IVA detraibile di cui alle sezioni 1, 2, 4, 5 e 6 del quadro VG è comunque tenuto a barrare la corrispondente casella anche nel caso in cui non debba riportare alcun valore nella relativa sezione in quanto non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva nell'anno.
- **Modello VR. – Richiesta di rimborso**
Riguardo alla presentazione del modello di richiesta del rimborso del credito IVA relativo all'anno di riferimento si ricorda che, qualora in sede di presentazione di detto modello, il contribuente non possa fruire della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario avendo già superato il limite di 500 milioni per l'anno solare, previsto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997, o ne intenda fruire solo in parte per poter godere della compensazione con altri tributi, contributi o premi, deve presentare al concessionario, in allegato al modello VR/2000, una espressa richiesta contenente l'indicazione specifica dell'importo del rimborso che si intende richiedere al concessionario in rispetto al predetto limite. Si ricorda che l'importo complessivo dell'IVA richiesto a rimborso e da indicare nel rigo VR4 del modello VR/2000 dovrà coincidere con l'importo da indicare nel **rigo VX3** del modello di dichiarazione IVA/2000 relativa all'anno 1999 ovvero nel rigo RX2, colonna 2, dell'UNICO/2000 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a presentare tale modello. Inoltre, l'eventuale credito da computare in detrazione e/o in compensazione all'anno successivo dovrà essere compreso nel rigo VX4 del modello di dichiarazione IVA/2000 ovvero nel rigo RX2, colonna 3, dell'UNICO/2000.
- **Rigo VW9.** In caso di incorporazione, l'importo da indicare in tale rigo deve essere aumentato dell'eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo **VL9** (e non **VW9**, come erroneamente indicato nelle istruzioni approvate con decreto del 30 dicembre 1999) dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 1999 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.
- **Appendice – Determinazione del volume d'affari (Quadro VE).** Le operazioni di cui all'art. 17, comma 3, e all'art. 74, comma 1, lett. e), non devono essere comprese nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato solamente al **rigo VA4** (e non al rigo **VA5** come erroneamente riportato nelle istruzioni approvate con il citato decreto 30 dicembre 1999), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL2.
Anche gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331 del 1993 non devono essere compresi nel quadro VE ma il loro ammontare va indicato al **rigo VA5** (e non al rigo **VA6** come erroneamente riportato nelle sopra citate istruzioni), mentre la relativa imposta va indicata al rigo VL3.
- **Numero di protocollo che gli intermediari devono apporre nella dichiarazione IVA. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica.** Si chiarisce che il numero di protocollo as-

segnato dall'intermediario alla dichiarazione IVA/2000, da indicare nella seconda facciata del frontespizio della copia da consegnare al contribuente, è costituito da 11 caratteri alfanumerici da compilare senza spazi intermedi, né caratteri speciali.

In tal senso devono essere intese le **specifiche tecniche** relative ai tracciati record del modello di dichiarazione IVA/2000 contenute nel paragrafo 2.5 (voce "Altri intermediari") dell'allegato A al decreto del 24 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000.

Si avverte, infine, per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA "in via autonoma", che nel Quadro VX del modello di dichiarazione IVA approvato con decreto del 30 dicembre 1999, nel **rigo VX1**, all'interno del **campo n. 3**, riservato all'indicazione dell'"Importo versato", non sono stati prestampati erroneamente i tre zeri finali. Il relativo ammontare va comunque indicato dai suddetti contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, come negli altri rigi del modello, arrotondando l'importo alle migliaia di lire (senza cioè scrivere i tre zeri finali) ovvero all'unità di Euro.

APPENDICE

■ Casi particolari di presentazione della dichiarazione

1. Liquidazione ordinaria con liquidatore non nominato dall'autorità giudiziaria

Per effetto dell'art. 5 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, se il liquidatore non risulta nominato dall'autorità giudiziaria, la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione deve essere presentata entro l'ordinario termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione).

2. Liquidazione ordinaria con liquidatore nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria

Qualora il liquidatore sia stato nominato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, lo stesso deve presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha avuto effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro quattro mesi dalla stessa.

■ Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte dell'eccedenza dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (quadro RK) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti

cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonché, distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresì, indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.

Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti dell'IRPEG, anche in acconto, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, e, per la parte non utilizzata, possono altresì essere chieste a rimborso ovvero in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Contributo del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro

L'art. 1, comma 194, della legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del DL 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme.

Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997.

Il predetto importo, ove imputato al conto economico, è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, è possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilità dell'importo in questione può essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.

■ Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero

dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento. Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne

la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni concesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al DPR 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato DPR n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ Crediti d'imposta

1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir, come modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del DPR n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura del 9/16.

Per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento.

Il credito d'imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento per gli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del DL n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

2. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956, convertito dalla legge n. 786 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici") spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

3. Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del Tuir, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo

di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

4. Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (**imposte figurative**).

5. Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non percepiti e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

Detassazione del premio per il fermo definitivo dei natanti

L'art. 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha stabilito che le indennità e i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione del reddito. Con riguardo a tale ultima fattispecie, il premio di fermo definitivo è corrisposto, tra l'altro, alle imprese di pesca che:

- a) demoliscono il natante;
- b) assegnano definitivamente la nave a fini diversi dalla pesca nelle acque della Comunità;
- c) trasferiscono definitivamente il natante in un Paese extra-comunitario.

Analogo regime fiscale deve intendersi applicabile ai premi corrisposti per la costituzione di società miste (art. 9 del citato regolamento CE n.3699/93) che comporta, difatti, il trasferimento definitivo del natante nei registri navali di un Paese terzo, senza la possibilità di esercitare nuovamente l'attività di pesca nelle acque comunitarie.

Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti - articolazione del Mod. 770

Qualora il Mod. 770/2000 sia predisposto da due soggetti e debba essere compreso nella dichiarazione unificata, è possibile suddividere tale modello in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, sempreché almeno una di esse sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.

La prima (identificata dalla lett. **A** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) deve necessariamente essere compresa nella dichiarazione unificata unitamente alle altre dichiarazioni fiscali e deve contenere necessariamente:

- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SY relativo all'utilizzo dei crediti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Tale parte può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.

La scelta dell'utilizzo delle eccedenze di ritenute deve essere effettuata compilando il quadro RX del modello UNICO.

Per la seconda parte della dichiarazione (identificata dalla lett. **B** da inserire nella seconda sezione del riquadro "Presentazione della dichiarazione" del modello UNICO) può essere indifferentemente utilizzato il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello

770/2000 senza compilare, in tale ultimo caso, il riquadro "Eccedenze di versamento di ritenute".

Nella sezione seconda del riquadro "Presentazione della dichiarazione del modello 770/2000" deve essere barrata la casella corrispondente al tipo di dichiarazione (UNICO persone fisiche, UNICO società di persone, UNICO società di capitali, Unico enti non commerciali) di cui fanno parte i quadri del modello 770/2000 che si presentano.

Tale parte contiene i restanti quadri predisposti da un altro soggetto in qualità di sostituto.

Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Ciascun soggetto deve indicare, **nella sezione II** del riquadro «Presentazione della dichiarazione»:

- i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale;
- il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un'agenzia postale.

In tal modo:

- la dichiarazione **consegnata o** trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera **A**) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale dichiarazione, nella zona riservata alla «Firma della dichiarazione», vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera **B**) che trasmette o **consegna** gli elenchi che integrano la prima parte della dichiarazione. Nel riquadro «Firma della dichiarazione» vanno, comunque, indicati tutti i quadri presentati in qualità di sostituto d'imposta.

Se entrambi i soggetti trasmettono il Mod. UNICO 2000 in via telematica, il modello contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP può anche non comprendere la parte essenziale e inscindibile del modello 770/2000 ovvero altri quadri dello stesso modello purché:

- nel riquadro "Firma della dichiarazione" siano indicati i quadri del Mod. 770/2000 che il contribuente è tenuto a presentare;

- nel riquadro "Presentazione della dichiarazione" sia riportato il codice fiscale dell'altro intermediario che provvederà alla trasmissione del Mod. 770/2000 stesso e sia indicata la lett. **B** nell'apposito spazio;

Il soggetto che trasmette la dichiarazione 770/2000 ovvero la parte essenziale e inscindibile della stessa identificata dalla lett. **A** può utilizzare il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000 ovvero del modello 770/2000. Se utilizza il frontespizio e la seconda pagina del modello UNICO 2000, nel riquadro "Firma della dichiarazione" deve barrare esclusivamente tutti i quadri che compongono la dichiarazione del sostituto. Detto soggetto ha, inoltre, obbligo di riportare il codice fiscale dell'intermediario che trasmette il modello UNICO.

Si fa presente che, in ogni caso la parte essenziale e inscindibile del Mod. 770/2000 può essere contenuta soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.

Per la scelta dell'utilizzo dell'eccedenza delle ritenute deve essere compilato esclusivamente il quadro RX del Mod. UNICO contenente i quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP.

Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio

per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriori e successivi alla data della delibera di distribuzione.

Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del DL 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEG.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estendibili ai parametri individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni e un miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "www.finanze.it".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare

tare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovisivi, diomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bolli e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere il paragrafo "Studi di settore" in **Appendice**).

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del Tuir non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il

comma 2-bis dell'art. 54 del Tuir dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del Tuir, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo Tuir. Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

La dichiarazione integrativa si presenta ad una agenzia postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. UNICO 2000 Società di capitali".

La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica **direttamente ovvero** per il tramite di un intermediario **abilitato** fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo.

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, la stessa sanzione è ridotta al 6 per cento se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

2) Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).

Gli errori e le omissioni suddetti possono essere cor-

retti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale) con riferimento al periodo d'imposta interessato.

L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione. Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto del minimo (lire 100.000, pari ad 1/5 di lire 500 mila **ovvero euro 51,65, pari ad 1/5 di euro 258,23**).

3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

a) Errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

b) Errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.

La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

4) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, **pari a euro 32,28**, (pari ad 1/8 di lire

500 mila, **pari a euro 258,23**) ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

■ **Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)**

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000, **pari a euro 180,76**; il predetto limite è elevato a lire 500.000, **pari a euro 258,23**, per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.

Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ **Sanzioni**

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire 500 mila, **pari a euro 258,23**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91** aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni. La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni. Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. In caso di omessa sottoscrizione senza giustificato motivo, la dichiarazione è ugualmente valida, ma è applicabile la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**, a lire 20 milioni, **pari a euro 10.329,14**. La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione è applicabile anche quando la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500 mila, **pari a euro 258,23** a lire 2 milioni, **pari a euro 1.032,91**, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1 milione, **pari a euro 516,46**, a lire 10 milioni, **pari a euro 5.164,57**.

Per tale sanzione non opera l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997; si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di illecito amministrativo.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento **prescritto per il compimento dei controlli**.

Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se, a richiesta dell'ufficio, non è esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spet-

tanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila, **pari a euro 258,23**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali è prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione; **inoltre gli atti e documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne quanto disposto dal comma 4 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.**

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200 mila, **pari a euro 103,29**, a lire 4 milioni, **pari a euro 2.065,83**.

La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

■ **Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni**

1. Normativa di riferimento

Il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da:

- DPR n. 322 del 22 luglio 1998 Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998) e successive modificazioni concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e di registrazione telematica dei contratti di locazione;
- Decreto dirigenziale del 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999) concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, che, tra l'altro, riportano le scadenze di presentazione e di trasmissione;

- Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico.

2. Abilitazione al servizio

L'accesso al servizio è riservato a tutti coloro che:

- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- possono avvalersi di tale modalità di presentazione. Soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte sono:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b), e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui i soggetti abilitabili costituiscano almeno la metà degli associati o posseggano più della metà del capitale sociale.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere l'obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordinari, i colleghi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni:

- le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del Tuir, con capitale sociale superiore a cinque miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, **pari a euro 2.582.284,50**;
- **i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50.**

I soggetti obbligati sopra elencati possono assolvere l'obbligo anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte.

Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli:

- le banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.

Le banche e le Poste italiane, anche per le proprie dichiarazioni, possono assolvere l'obbligo direttamente o avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Hanno la facoltà di trasmettere in via telematica le dichiarazioni:

- gli intermediari obbligati (professionisti, CAF, associazioni di categoria, ecc.) se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente;
- le associazioni rappresentative delle minoranze etnico linguistiche;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

Per ottenere l'abilitazione, è necessario presentare apposita domanda:

- alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- ad uno qualsiasi degli uffici delle Entrate, ufficio I.V.A., ovvero uffici delle Imposte Dirette individuati da ciascuna Direzione Regionale competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.finanze.it, oltre che presso gli uffici stessi.

Contestualmente all'abilitazione vengono consegnate le istruzioni e una busta sigillata che contiene le chiavi e la password di accesso.

3. Hardware e software necessario

L'utilizzo del servizio richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche di base:

- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, 98, NT o MACINTOSH (versione 8.5 o successiva);
- almeno 32 MB di RAM;
- Processore Pentium 100 MHz o equivalente;
- scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800X600 a 65536 colori;
- Browser (Netscape Communicator, Internet Explorer 4.X o superiori o browser equivalenti).

Il PC deve, inoltre, essere dotato di un modem e una stampante.

L'accesso può avvenire indifferentemente tramite linea commutata o ISDN ed è gratuito.

A carico dell'utente, è l'acquisizione dei pacchetti software che provvedono alla compilazione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software sui quali si basa il servizio telematico, nelle fasi in cui si articola:

- creazione delle chiavi di autenticazione;
- controllo e autenticazione del file di dichiarazione;
- gestione delle attestazioni restituite agli utenti a fronte degli invii effettuati.

4. Presentazione della dichiarazione

La presentazione della dichiarazione in via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- invio dei dati;
- gestione delle attestazioni restituite dal servizio telematico.

Sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'**identificazione certa** di chi trasmette la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi **modifica successiva** apportata ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il do-

cumento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione finanziaria che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione finanziaria possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte **autentica** i propri documenti usando la sua **chiave privata** e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il **codice di autenticazione** utilizzando la **chiave pubblica del mittente**.

A carico dell'utente, è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima della quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a rivolgersi all'ufficio o alla Direzione Regionale delle Entrate che ha concesso l'autorizzazione il quale provvederà ad effettuare le operazioni che consentiranno all'utente di ripristinare la situazione.

4.1 Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predisporre la dichiarazione e convertire i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mediante apposite specifiche tecniche che definiscono:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

4.2 Controllo della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente i prodotti software che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Amministrazione finanziaria provvedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

L'utilizzo di tali prodotti, anche se non obbligatorio, è consigliato in quanto provvede a segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, durante la fase di controllo successiva all'invio.

Le segnalazioni sono differenziate in funzione della loro gravità:

- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "*****": indicano la presenza di errori sul file, che, di norma, contiene più dichiarazioni;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "****": indicano la presenza di dati di una singola dichiarazione che non rispettano le regole di formato;
- Segnalazioni evidenziate con il simbolo "***C": indicano la presenza di incongruenze nelle informazioni espresse o di importi che non rispettano le regole di calcolo automatico.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Amministrazione finanziaria distribuisce gratuitamente anche il software che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

4.3 Invio dei dati

Le fasi precedentemente descritte possono riguardare una sola dichiarazione o, preferibilmente, più dichiarazioni, raggruppate in un unico file.

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria e le chiavi di autenticazione, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici basati su una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire il principio di riservatezza e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione finanziaria.

Per presentare le dichiarazioni e, cioè per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve:

- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB;
- inviare il file autenticato.

La rete che viene utilizzata è una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. È accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione. La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando:

- la distribuzione per regione degli utenti;
- la concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite.

È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni.

Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è opportuno preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un **messaggio di conferma** che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova. Le modalità sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi. Sarà in fase di elaborazione che il sistema provvederà a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

4.4 Elaborazione dei dati

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- Controllare il codice di autenticazione;

- Controllare l'univocità del file;
- Controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- Controllare la conformità di ciascuna dichiarazione contenuta nel file alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente. I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti software distribuiti agli utenti. Esistono tuttavia alcune particolari tipologie di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguite durante la fase di elaborazione:

- **codice di autenticazione:** il controllo utilizza la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria (non disponibile sul PC in quanto nota soltanto all'Amministrazione finanziaria) e la chiave pubblica dell'utente;
- **controllo di univocità del file:** tale controllo utilizza i codici di autenticazione che vengono memorizzati non appena il file perviene; si precisa che tale controllo non entra nel merito dei dati contenuti nel file, ma consiste esclusivamente nella verifica che lo stesso codice di autenticazione non sia già stato in precedenza memorizzato;
- **codici fiscali:** sul PC non è possibile eseguire alcuni controlli che si applicano nei casi di "omocodia" (soggetti che possedendo gli stessi dati anagrafici darebbero origine allo stesso codice fiscale);
- **tipologia di soggetto che trasmette:** quando la banca affida la trasmissione ad un soggetto delegato, sia la banca che il soggetto delegato devono essere conosciuti all'Amministrazione finanziaria; il controllo presuppone in questo caso l'accesso ad informazioni non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **protocollo della dichiarazione in precedenza trasmessa, che viene sostituita dalla dichiarazione in corso di elaborazione:** il controllo (esistenza della dichiarazione, codice fiscale del contribuente, codice fiscale del soggetto che ha autenticato il file) in questo caso comporta l'accesso alle informazioni relative a tutte le dichiarazioni pervenute, non disponibili sulla postazione dell'utente;
- **campi "data":** viene eseguito un controllo di congruenza con la data del sistema di elaborazione: ad esempio, la data 03/03/2001, presente nel protocollo attribuito dall'intermediario a una dichiarazione relativa all'anno di imposta 1999 trasmessa a giugno 2000, pur essendo formalmente corretta, risulta incongruente in quanto superiore alla data di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione, vengono prodotte le attestazioni, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle attestazioni risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificano in prossimità delle scadenze. Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni.

4.5 Gestione delle attestazioni

L'utente trasferisce sul proprio PC i file che contengono le attestazioni, e, utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, provvede a controllare il codice di autenticazione e alla visualizzazione e/o alla stampa dei dati.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- un'attestazione relativa al file inviato;
- tante attestazioni quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

Oltre ai dati di riepilogo, le attestazioni riportano l'esito della elaborazione in precedenza eseguita; in particolare, se il file originario contiene errori, l'utente riceve:

- un'attestazione di scarto del file (e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non

conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le attestazioni relative alla singola dichiarazione;

- un'attestazione di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione dell'attestazione stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

Tra le altre informazioni, le attestazioni (del file e/o della singola dichiarazione) riportano la data in cui è stato prodotto ed è a disposizione dell'utente il file che le contiene, autenticato dall'Amministrazione finanziaria.

Per le dichiarazioni accolte, in quanto esenti da errori, l'attestazione, una volta stampata, è composta di almeno due pagine:

- la prima contiene i dati principali, desunti dal frontespizio della dichiarazione, da consegnare eventualmente al contribuente che ne faccia richiesta;
- la seconda contiene i dati contabili più significativi e alcune segnalazioni rilevabili dai dati trasmessi.

Nell'intestazione, viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico costituito da:

- protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;
- numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, va utilizzato per i successivi adempimenti.

5. Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazione e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Amministrazione finanziaria;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

Il servizio di assistenza telefonica è attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale di presentazione delle dichiarazioni, il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19; parallelamente, viene incrementato il numero di operatori addetti.

I problemi che vengono esaminati e risolti sono quelli strettamente correlati al servizio telematico; per quanto riguarda i quesiti di tipo normativo vengono risolti solo quelli che hanno attinenza al servizio telematico e non quelli relativi, ad esempio, alle modalità di compilazione delle dichiarazioni, che devono transitare attraverso i canali ordinari dell'Amministrazione finanziaria.

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- nella sezione "Notizie utili" del sito WEB del servizio telematico, le pagine informative che raccolgono le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ);
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda periodicamente al sito del servizio telematico per consultare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi; gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del contratto posto in essere, a seguito di gara pubblica, tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, costituito tra Telecom Italia S.p.a. e la società EIS - Elettronica Ingegneria Sistemi S.p.a., il suddetto R.T.I. è tenuto a fornire assistenza in loco agli utenti per le problematiche relative al setup della postazione di lavoro ed ai passi procedurali necessari alla connessione in rete.

Le caratteristiche del servizio offerto dalla R.T.I., e monitorato dall'Amministrazione Finanziaria, sono le seguenti:

- assicurazione di almeno due interventi tecnici per anno solare a prezzo ridotto rispetto alle tariffe correnti, da effettuare entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'utente abilitato;
- erogazione di eventuali interventi addizionali, sempre entro due giorni lavorativi dalla richiesta;

Al fine di ampliare il ventaglio di scelte a disposizione degli utenti, in alternativa è possibile fruire dell'assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione finanziaria, il cui elenco è disponibile nel sito Internet www.finanze.it.

6. Situazioni anomale

Di seguito, vengono riportate alcune indicazioni circa gli adempimenti da espletare, nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria attraverso il servizio telematico, evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste; nel caso in cui l'errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, si applicano le vigenti disposizioni, chiarite con la circolare 195/E del 24 settembre 1999; di conseguenza, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l'attestazione, di cui al precedente paragrafo 4.5, con la quale si comunica all'utente l'avvenuto scarto della dichiarazione. È, quindi, opportuno che l'utente abilitato, nei giorni successivi alla trasmissione, si connetta al sistema per la ricezione di eventuali attestazioni di scarto.

6.1 File scartato

Lo scarto del file comporta lo scarto di tutte le dichiarazioni in esso contenute, che risultano quindi non pervenute.

Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all'invio precedente.

6.2 Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori "gravi", tali da comportare l'equivalenza ad un "modello non conforme"; dopo aver rimosso l'errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l'invio.

Tali dichiarazioni non devono contenere alcun riferimento a quelle precedentemente inviate, in quanto il protocollo in caso di scarto non viene attribuito.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l'errore, si richiama l'attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipologie:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****";
- la dichiarazione contiene uno o più campi che

non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal software di controllo con il simbolo "****C".

Nel primo caso, l'errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non rispecchiare appieno la situazione di tutti i contribuenti (in particolare in presenza di regimi speciali, fallimenti, ecc.) l'utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

- controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni di compilazione della dichiarazione stessa;
- confermare i dati dichiarati, utilizzando un'apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

6.3 Dichiarazioni errate

L'utente può rilevare dai dati presenti sull'attestazione che una o più dichiarazioni, pur essendo esenti da errori e quindi accettate dal sistema, risultano incomplete o contengono informazioni che non corrispondono ai dati presenti nella copia della dichiarazione stessa, già consegnata al contribuente.

In tale ipotesi, l'utente è tenuto a trasmettere nuovamente la dichiarazione, indicando il protocollo assegnato dal servizio telematico alla dichiarazione precedentemente inviata, in sostituzione della quale si sta procedendo ad un nuovo invio.

Se al contrario, è la dichiarazione originaria che risulta incompleta o errata, occorre:

- predisporre una nuova dichiarazione barrando la casella:
 - a) rettificativa - se viene prodotta entro i normali termini di presentazione della dichiarazione;
 - b) ravv. operoso - se viene prodotta nei termini di legge previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- assegnare alla dichiarazione un nuovo protocollo attribuito dall'intermediario;
- consegnare una nuova copia della dichiarazione al contribuente, nei casi previsti;
- curare il versamento delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso;
- trasmettere la nuova dichiarazione, senza alcun riferimento a quella precedentemente inviata, in quanto la nuova dichiarazione è di tipo rettificativo o da ravvedimento operoso.

Si tenga presente che, salvo nel caso in cui le specifiche tecniche non indichino esplicitamente il contrario, la dichiarazione sostitutiva e integrativa conterrà tutti i dati dichiarati e non solo quelli che sono stati aggiunti o modificati.

6.4 Dichiarazioni doppie

Periodicamente il servizio telematico provvede a segnalare con avvisi specifici, disponibili nel sito WEB del servizio stesso, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate.

In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento.

L'Amministrazione finanziaria rende disponibile il software che consente di completare l'operazione descritta.

Le richieste, munite, come le dichiarazioni, del codice di autenticazione, vengono elaborate e viene restituita all'utente l'attestazione, munita del codice di autenticazione dell'Amministrazione finanziaria, che conferma l'avvenuto annullamento.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito Internet del Ministero delle Finanze (www.finanze.it) alla pagina "Servizi telematici".

Gli utenti già abilitati troveranno una sintesi delle novità principali introdotte per l'anno 2000 nel sito WEB del Servizio telematico.

7. Glossario

Attestazione

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Amministrazione sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta trasmissione della dichiarazione.

Chiavi asimmetriche

È il termine che si utilizza per indicare la coppia di chiavi di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario crittografati con la chiave privata del destinatario del file stesso.

Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice.

Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con la seguente modalità:

- lo interpreta con la chiave privata del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
 - ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.
- Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel tracciato conforme al modello approvato dall'Amministrazione finanziaria con il Decreto Ministeriale delle specifiche tecniche.

Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, frontespizio e quadri compilati.

File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni.

Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere.

A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

File autenticato

Il termine indica il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Amministrazione finanziaria), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, e in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del software distribuito dall'Amministrazione finanziaria che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere e per leggere i file di risposta provenienti dall'Amministrazione finanziaria. Utilizzando la documentazione consegnata dall'ufficio finanziario, a seguito di richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica, e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Amministrazione finanziaria al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento del

l'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
 • verifica che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida. In caso di esito positivo dei controlli, l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione. L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

Supporto ottico

Sono supporti magnetici non riscrivibili: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

■ Società per azioni e aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della medesima legge, già trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri per la redazione del bilancio ai fini della dichiarazione dei redditi

Per effetto delle disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22, e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge, si applicano le disposizioni tributarie applicabili all'ente di appartenenza, a decorrere dalla data di acquisto della personalità giuridica o di trasformazione in aziende speciali consorziali fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.

Si ricorda che, ai sensi del comma 72 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995, nei confronti delle società per azioni e delle predette aziende speciali nonché nei confronti dei nuovi consorzi, per la determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi al periodo di sospensione dall'imposizione previsto dall'art. 66, comma 14, del citato D.L. n. 331, si assumono come valori iniziali fiscalmente riconosciuti quelli risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni del citato art. 66, comma 14, a condizione che ne sia attestata la conformità alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

In proposito si precisa che ancorché la disposizione contenuta nel citato comma 72 faccia riferimento ai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si ritiene che tra i soggetti che possono attestare la conformità del bilancio alle norme del codice civile possano essere compresi anche le società di revisione indicate nell'art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 88 del 1992.

Si fa presente che per i beni ammortizzabili o soggetti a rettifiche di valore operate mediante la costituzione di fondi per rischi e oneri previsti dal Tuir si assumono, anche ai fini delle imposte sui redditi, i valori risultanti dal bilancio come sopra individuati, ancorché gli ammortamenti e gli accantonamenti siano stati operati in misura superiore a quella fiscalmente consentita.

Relativamente ai componenti positivi e negativi per i quali è prevista, rispettivamente, la tassazione differita (ad esempio: plusvalenze rateizzate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir) o la deduzione frazionata (ad esempio: spese di pubblicità e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del Tuir) gli stessi si considerano sottoposti ad imposizione o a deduzione

anche per la parte riferibile ai periodi di imposta per i quali si è verificata la predetta esclusione.

Con riferimento al riporto delle perdite fiscali, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, occorre rilevare che, ai fini del computo del quinquennio entro cui la perdita di un periodo di imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, si tiene conto anche dei periodi di imposta per i quali si è verificata la sospensione dell'imposizione. Le riserve e fondi in sospensione di imposta costituiti anteriormente ai periodi di imposta in cui hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 331 del 1993, non utilizzati in conformità alla vigente disciplina fiscale devono risultare, a pena di decadenza dal beneficio della sospensione, dal bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale trova nuovamente applicazione l'ordinario regime di imposizione.

■ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir **nonché le spese su beni di terzi.**

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- e) esercenti attività turistica;
- f) esercenti attività di estetista;
- g) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, in quello successivo per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché a quelle sostenute nel periodo in cor-

so al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopra menzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997. In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il **D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195** ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'accertamento, gli studi di settore approvati con decreti del 30 marzo 1999 hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1998, **mentre quelli approvati nel corso dell'anno 2000, prima del 31 marzo, hanno validità a decorrere dal periodo d'imposta 1999.**

Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. **Per il periodo d'imposta 1999 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione (quadro RF, riga RF9) ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Tale facoltà può essere esercitata da tutti i contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore anche se esercenti attività comprese negli studi di settore approvati con decreti 30 marzo 1999.**

Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi **utilizzando il codice tributo 6494, sempreché l'adeguamento non sia avvenuto in dichiarazione IVA.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Tale accertamento è, inoltre, precluso nei confronti dei contribuenti:

- con periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. **Al riguardo, si precisa che costituisce causa di esclusione anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un soggetto che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;**

- che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del Tuir di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire;
- il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario.

Si ricorda, altresì, che lo studio di settore non trova applicazione qualora nell'arco dei dodici mesi l'attività è svolta da soggetti diversi (ad esempio, conferimento di impresa individuale in società). In caso di operazione di scissione di due rami d'azienda posta in essere da due società con creazione di un nuovo soggetto, gli studi di settore restano eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività per le quali non risultano approvati gli studi di settore (ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità degli studi stessi non estendibili ai parametri) risultano applicabili gli accertamenti in base a parametri anche relativamente ai periodi d'imposta successivi al 1997, sempreché ricorrano le condizioni di applicazione dei parametri stessi (si veda la voce di Appendice "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"). Qualora operino le citate condizioni di inapplicabilità degli studi di settore va compilata l'apposita casella posta nel prospetto "Dati rilevanti ai fini dei parametri e degli studi di settore" contenuto nel Quadro RS.

Ulteriori chiarimenti concernenti l'applicazione degli studi di settore sono contenuti nelle circolari 21 maggio 1999, n. 110/E e 5 luglio 1999, n. 148/E.

Gli elementi contabili ed extra-contabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono comunicati dai contribuenti all'amministrazione finanziaria. Gli elementi contabili sono contenuti nell'apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e degli studi di settore contenuto nel quadro RS. Tali dati contabili sono, pertanto, comunicati all'amministrazione finanziaria mediante la presentazione della dichiarazione.

Gli elementi extra-contabili sono, invece, comunicati mediante appositi modelli **che costituiscono parte integrante della dichiarazione.** In tali modelli è consentito asseverare, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale dei Centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997 e dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del

D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che taluni elementi contabili ed extra-contabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea. **Per ulteriori precisazioni relative all'asseverazione si rinvia alle istruzioni dei suddetti modelli.**

■ **Svalutazioni e perdite su crediti (per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione)**

L'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede due distinti meccanismi di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonché delle perdite sui crediti stessi:

- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili dai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari;
- ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari.

In particolare, per gli enti creditizi e finanziari, le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni così dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.

Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.

Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformità a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite testé citato. Tali accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Tale disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su

crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalità dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonché dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 87 del 1992.

Per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, le disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 71 del Tuir sono applicate anche alle imprese di assicurazione per le svalutazioni dei crediti nei confronti degli assicurati.

Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:

Credito A1 val. nom.	4.000
Credito A2 val. nom.	<u>2.000</u>
Totale	6.000
Valore di bilancio di A1 e A2	<u>5.700</u>
Svalutazioni complessive	300

Ipotizzando che nel corso del 1999 si verifichi l'incasso del credito A1 per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari.

■ **Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)**

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI	238	COSTA D'AVORIO	146	LIBANO	095	RWANDA.....	151
AFGHANISTAN	002	COSTARICA	019	LIBERIA	044	SAHARA OCCIDENTALE	166
AJMAN	239	CROAZIA	261	LIBIA	045	SAINT LUCIA	199
ALBANIA	087	CUBA	020	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALGERIA	003	DANIMARCA	021	LITUANIA	259	SALOMONE, ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DOMINICA	192	LUSSEMBURGO	092	SAVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICANA, REPUBBLICA	063	MACAO	059	SAMOA	131
ANGOLA	133	DUBAI	240	MACEDONIA	278	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	EAST TINOR	287	MADAGASCAR	104	SANT'ELENA	254
ANTIGUA E BARBUDA	197	ECUADOR	024	MADEIRA	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTILLE OLANDESI	251	EGITTO	023	MALAWI	056	SENEGAL	152
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALAYSIA	106	SEYCHELLES	189
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALDIVE	127	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAI	149	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FALKLAND	190	MALTA	105	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAR OER, ISOLE	204	MAN, ISOLA	203	SIRIA	065
AUSTRALIA	007	FIJI, ISOLE	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219	SLOVACCA, REPUBBLICA	276
AUSTRIA	008	FIIPPINE	027	MAROCOCO	107	SLOVENIA	260
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MARSHALL, ISOLE	217	SOMALIA	066
AZZORRE, ISOLE	234	FRANCIA	029	MARTINICA	213	SOUTH GEORGI	283
BAHAMA	160	FUJJAYRAH	241	MAURITANIA	141	SPAGNA	067
BAHREIN	169	GABON	157	MAURIZIO, ISOLA	128	SRI LANKA	085
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MAYOTTE	226	ST KITTS E NEVIS	195
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MELILLA	231	ST PIERRE E MIGUELON	248
BELGIO	009	GERMANIA	094	MESSICO	046	ST VINCENT E GRENADINE	196
BELIZE	198	GHANA	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI	215	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN	158	GIAMAICA	082	MIDWAY, ISLANDS	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MOLDAVIA	265	SUDAN	070
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONGOLIA	110	SURINAME	124
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MONTserrat	208	SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MOZAMBICO	134	SVEZIA	068
BOSNIA ERZEGOVINA	274	GOUGH	228	MYANMAR	083	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRECIA	032	NAMIBIA	206	SWAZILAND	138
BOUVET	280	GRENADA	156	NAURU	109	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GROENLANDIA	200	NEPAL	115	TAIWAN	022
BRUNEI	125	GUADALUPA	214	NICARAGUA	047	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUAM	154	NIGER	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
BURKINA FASO	142	GUATEMALA	033	NIGERIA	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
BURUNDI	025	GUAYANA FRANCESE	123	NIJUE	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
CAMERUN	119	GUERNSEY	201	NORFOLK ISLAND	285	THAILANDIA	072
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA	137	NORVEGIA	048	TOGO	155
CANADA	013	GUINEA BISSAU	185	NUOVA CALEDONIA	253	TOKELAU	236
CANARIE, ISOLE	100	GUINEA EQUATORIALE	167	NUOVA ZELANDA	049	TONGA	162
CAPO VERDE	188	GUYANA	159	OLANDA	050	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAROLINE, ISOLE.....	256	HAITI	034	OMAN	163	TRISTAN DA CUNHA	229
CAYMAN ISLANDS	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS	284	PAKISTAN	036	TUNISIA	075
CECA, REPUBBLICA	275	HONDURAS	035	PALAU, REPUBBLICA	216	TURCHIA	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKMENISTAN	273
CEUTA	246	INDIA	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE	250	TURKS E CAICOS	210
CHAFARINAS	230	INDONESIA	129	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TUVALU	193
CHAGOS, ISOLE	255	IRAN	039	PARAGUAY	052	UCRAINA	263
CHRISTMAS	282	IRAQ	038	PENON DE ALHUCEMAS	232	UGANDA	132
CIAD	144	IRLANDA	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UMM AL QAIWAIN	244
CILE	015	ISLANDA	041	PERÙ	053	UNGHERIA	077
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	PITCAIRN	175	URUGUAY	080
CIPRO	101	ISRAELE	182	POLINESIA FRANCESE	225	UZBEKISTAN	271
CITTÀ DEL VATICANO	093	JERSEY	202	POLONIA	054	VANUATU	121
CLIPPERTON	223	JUGOSLAVIA	043	PORTOGALLO	055	VENEZUELA	081
COCOS (KEELING) ISLANDS	281	KAMPUCHEA	135	PORTORICO	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
COLOMBIA	017	KAZAKISTAN	269	PRINCIPATO DI MONACO	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
COMORE, ISOLE	176	KENYA	116	QATAR	168	VIETNAM	062
CONGO	145	KIRGHIZISTAN	270	RAS EL KHAIMAH	242	WAKE, ISLAND	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA.....	018	KIRIBATI	194	REGNO UNITO	031	WALLIS E FUTUNA	218
COOK, ISOLE	237	KUWAIT	126	REUNION	247	YEMEN	042
COREA DEL NORD	074	LAOS	136	ROMANIA	061	ZAMBIA	058
COREA DEL SUD	084	LESOTHO	089	RUSSIA	262	ZIMBABWE	073
		LETONIA	258				

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

- SD01A**
15.52.0 Fabbricazione di gelati;
15.82.0 Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservata;
15.84.0 Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.
- SD01B**
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca.
- SD02U**
15.85.0 Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
- SD03U**
15.61.1 Molitura dei cereali;
15.61.2 Altre lavorazioni di semi e granaglie.
- SD04A**
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.
- SD04B**
14.11.1 Estrazione di pietre ornamentali;
14.11.2 Estrazione di altre pietre da costruzione;
14.13.0 Estrazione di ardesia.
- SD04C**
14.21.0 Estrazione di ghiaia e sabbia.
- SD04D**
14.12.1 Estrazione di pietra da gesso e di anidrite;
14.12.2 Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite;
14.22.0 Estrazione di argilla e caolino;
14.50.1 Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi;
14.50.3 Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).
- SD04E**
26.70.1 Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo;
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.
- SD06U**
17.54.6 Fabbricazione di ricami.
- SD07A**
17.71.0 Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.
- SD07B**
17.72.0 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;
17.73.0 Fabbricazione di altra maglieria esterna;
17.74.0 Fabbricazione di maglieria intima;
17.75.0 Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.
- SD07C**
18.22.1 Confezione vestiario esterno.
- SD07D**
18.21.0 Confezione di indumenti da lavoro;
18.24.3 Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.
- SD07E**
18.23.0 Confezione di biancheria personale.
- SD07F**
18.24.1 Confezione di cappelli;
18.24.2 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.
- SD07G**
18.24.4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.
- SD08U**
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma;
19.30.2 Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma;
19.30.3 Fabbricazione calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.
- SD09A**
36.11.1 Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni;
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.;
36.13.0 Fabbricazione di altri mobili per cucina;
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno;
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco vimini ed altro materiale simile.
- SD09B**
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani.
- SD09C**
20.10.0 Taglio, piallatura e trattamento del legno;
20.20.0 Fabbricazione di fogli da impiallaccatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli;
20.40.0 Fabbricazione di imballaggi in legno.
- SD09D**
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).
- SD09E**
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria;
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili);
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.
- SD10A**
17.11.0 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone.
- 17.14.0 Preparazione e filatura di fibre tipo lino;
17.21.0 Tessitura di filati tipo cotone.
- SD10B**
17.40.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.
- SD12U**
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria.
- SD13U**
17.30.0 Finissaggio dei tessuti.
- SD14U**
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;
17.13.2 Filatura della lana pettinata, e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitioli e matasse;
17.17.0 attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili;
17.22.0 Tessitura di filati tipo lana cardata;
17.23.0 Tessitura di filati tipo lana pettinata;
17.25.0 Tessitura di altre materie tessili;
17.60.0 Fabbricazione di maglierie.
- SD16U**
18.22.2 Confezione su misura di vestiario.
- SD18U**
26.21.0 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;
26.30.0 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti;
26.40.0 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.
- SD21U**
33.40.1 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;
33.40.2 Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
- SERVIZI**
- SG31U**
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.
- SG32U**
50.20.3 Riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.
- SG33U**
93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.
- SG34U**
93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

SG35U 55.30.2	Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.	SG61E 51.14.0	Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).	SG71U 45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;
SG36U 55.30.1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.	SG61F 51.11.0	Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.	45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.
SG37U 55.40.1 55.40.2	Bar e caffè; Gelaterie.	SG61G 51.12.0	Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.	■ COMMERCIO	
SG39U 70.31.0	Agenzie di mediazione immobiliare.	SG61H 51.13.0	Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.	SM01U 52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;
SG43U 50.20.2	Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.	SG62U 55.30.5	Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.	52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;
SG44U 55.11.0 55.12.0	Alberghi e motel, con ristorante; Alberghi e motel, senza ristorante.	SG63U 55.40.4	Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.	52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;
SG46U 29.31.2	Riparazione di trattori agricoli.	SG64U 55.40.3	Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.	52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.
SG47U 50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici.	SG65U 55.23.4 55.23.6	Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).	SM02U 52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;
SG49U 50.40.3	Riparazioni di motocicli e ciclomotori.	SG67U 93.01.1 93.01.2	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità; Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.	52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.
SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	Intonacatura; Rivestimento di pavimenti e muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.	SG68U 60.25.0	Trasporto di merci su strada.	SM03A 52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
SG51U 74.84.A	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.	SG69A 45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.	52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande.
SG58U 55.22.0 55.23.1	Campeggi e aree attrezzate per roulotte; Villaggi turistici.	SG69B 45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.	SM03B 52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;
SG61A 51.17.0	Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.	SG69C 45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.	52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;
SG61B 51.15.0	Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.	SG69D 45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.	52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.
SG61C 51.16.0	Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.	SG69E 45.21.0 45.22.0 45.25.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; Altri lavori speciali di costruzione.	SM03C 52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;
SG61D 51.18.0 51.19.0	Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.	SG70U 74.70.1	Servizi di pulizia.	52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati;
				52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
				52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.
				SM03D 52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.
				SM05A 52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
				52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
				52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.
				SM05B 52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

- 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;
- 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

SM06A

- 52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;
- 52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici;
- 52.45.2 Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;
- 52.45.3 Commercio al dettaglio di dischi e nastri;
- 52.45.5 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.

SM06B

- 52.45.4 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

SM06C

- 52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;
- 52.44.5 Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.

SM07U

- 52.41.4 Commercio al dettaglio di filati per maglieria;
- 52.42.4 Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.

SM08A

- 52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.

SM08B

- 52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.

SM09A

- 50.10.0 Commercio di autoveicoli.

SM09B

- 50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).

SM10U

- 50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli;
- 50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

SM16U

- 52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.